

COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

16.

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE CERUTTI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Strada ed altri: Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonofera. Norme per la raccolta, il riciclo e lo smaltimento delle sostanze dannose e per l'informazione e la tutela dei consumatori (1094):	
Rutelli ed altri: Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonofera. Individuazione delle sostanze dannose e termini per la cessazione della loro produzione, importazione, commercializzazione e utilizzazione (1095)	179
Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i>	179, 183 184, 185, 186, 188, 189, 190, 193, 194, 197 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 208, 209
Brambilla Giorgio (gruppo lega nord)	208
Filippini Rosa (gruppo PSI) ...	183, 188, 189, 193 194, 200, 203, 204, 205, 207, 208, 209
Martinat Ugo (gruppo MSI-destra nazionale)	189, 207
Mattioli Gianni Francesco (gruppo dei verdi), <i>Relatore</i>	181, 184 185, 188, 189, 193, 194, 196, 198 199, 200, 201, 202, 203, 205, 208
Rizzi Augusto (gruppo repubblicano) ...	186, 188 189, 193, 194, 199, 200, 208
Spini Valdo <i>Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane</i>	183, 185, 188 189, 193, 194, 196, 198, 199 200, 201, 202, 203, 205, 209
Tripodi Girolamo (gruppo rifondazione comunista)	207
Turroni Sauro (gruppo dei verdi)	208
Zagatti Alfredo (gruppo PDS)	207

PAG.	PAG.
Testo unificato del disegno e delle proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio)	
Fatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maura; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi: Legge quadro in materia di lavori pubblici (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (672-673-832-1020-1028-1110-1202-1210-1256-1309-1340-1411-1473-1517-1761-1748-1904-1998-2145-B)	210
Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i> (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	210, 217, 227, 230, 231
Bargone Antonio (gruppo PDS)	210
Botta Giuseppe (gruppo DC)	217, 219 221, 222, 224
Martinat Ugo (gruppo MSI-destra nazionale)	216
Merloni Francesco, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	222, 231
Rizzi Augusto (gruppo repubblicano) ...	219, 221 222, 226
Tripodi Girolamo (gruppo rifondazione comunista)	214, 216
Turroni Sauro (gruppo dei verdi) ...	223, 224, 226
Vito Elio (gruppo federalista europeo) ...	227, 230
Sostituzioni:	
Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i>	179
Sui lavori della Commissione:	
Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i>	231, 232
Rizzi Augusto (gruppo repubblicano) ...	231, 232
Turroni Sauro (gruppo dei verdi)	232
Votazione nominale:	
Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i>	209

La seduta comincia alle 16.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento i deputati Antonio Bassolino, Vito Bonsignore, Valerio Calzolaio, Franco Ciliberti, Giulio Ferrarini, Giuseppe Galasso, Giuseppe Leone, Rosario Olivo, Pio Rapagnà, Edo Ronchi, Massimo Scalia e Gabriella Zanferrari Ambroso sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Augusto Battaglia, Bruno Tabacci, Antonio Bargone, Mario Tassone, Mario Raffaelli, Gerolamo Pellicanò, Mario D'Acquisto, Valdo Spini, Elio Vito, Sauro Turroni, Gianni Francesco Mattioli e Adriano Biasutti.

Discussione delle proposte di legge Strada ed altri: Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonofera. Norme per la raccolta, il riciclo e lo smaltimento delle sostanze dannose e per l'informazione e la tutela dei consumatori (1094); Rutelli ed altri: Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonofera. Individuazione delle sostanze dannose e termini per la cessazione della loro produzione, importazione, commercializzazione e utilizzazione (1095).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati

Strada, Rutelli, Alessi, Bertoli, Pierluigi Castagnetti, Ciliberti, Galli, Iannuzzi, Matulli, Nicotra, Paciullo, Sanza, Bassolino, Colaianni, Evangelisti, Giannotti, Guidi, Mancina, Marri, Mussi, Sangiorgio, Sanna, Enrico Testa, Breda, Francesco Colucci, Cortese, Nencini, Altissimo, Patuelli, Guglielmo Castagnetti, Apuzzo, Bettin Boato, Crippa, De Benetti, Giuliani, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turroni, De Paoli, Piscitello, Nuccio Fava, Calini, Russo Spena, Maria Cristina Rossi, Provera, Rapagnà, Parlato e Taradash: « Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonofera. Norme per la raccolta, il riciclo e lo smaltimento delle sostanze dannose e per l'informazione e la tutela dei consumatori »; Rutelli, Strada, Alessi, Altissimo, Apuzzo, Bassolino, Bertoli, Bettin, Boato, Breda, Calini Canavesi, Guglielmo Castagnetti, Pierluigi Castagnetti, Colaianni, Francesco Colucci, Cortese, Crippa, De Benetti, De Paoli, Evangelisti, Fava, Galli, Giannotti, Giuliani, Guidi, Iannuzzi, Leccese, Mancino, Marri, Mattioli, Matulli, Mussi, Nencini, Nicotra, Nuccio, Paciullo, Paissan, Parlato, Patuelli, Pecoraro Scanio, Pieroni, Piscitello, Pratesi, Provera, Rapagnà, Ronchi, Maria Cristina Rossi, Russo Spena, Sangiorgio, Sanna, Sanza, Scalia, Taradash, Enrico Testa e Turroni: « Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonofera. Individuazione delle sostanze dannose e termini per la cessazione della loro produzione, importazione, commercializzazione e utilizzazione ».

Come i colleghi ricorderanno, abbiamo già affrontato in sede referente l'esame delle proposte di legge n. 1094 e n. 1095, alle quali è stata apportata una serie di

emendamenti e di proposte migliorative su cui avremo modo di pronunciarci quando passeremo all'esame degli articoli.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sottolineando la necessità di approfondire gli aspetti tecnici ed economico-finanziari del testo unificato.

La III Commissione affari esteri e comunitari ha espresso parere favorevole.

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che sia previsto espressamente che il provvedimento entri in vigore dal 1° gennaio 1994, che la copertura sia prevista per il triennio 1994-1996 e che sia a valere sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; la Commissione ha osservato, infine, l'opportunità di un coordinamento fra le norme recate dal presente provvedimento e quelle contenute nel provvedimento relativo all'istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente.

La VI Commissione finanze ha espresso parere contrario in considerazione del fatto che l'aliquota IVA dell'8 per cento prevista all'articolo 11 contrasta con la normativa comunitaria, la quale esclude che possano essere assoggettate ad aliquota agevolata forniture di beni e prestazioni di servizi non ricomprese nell'allegato H della direttiva 92/77/CEE o alle quali, in conformità della legislazione comunitaria, non era applicata al 1° gennaio 1991 una aliquota inferiore a quella ordinaria.

La X Commissione attività produttive ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni:

* all'articolo 3, comma 3, sia stabilito che la determinazione della data sino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A sia adottata in conformità con le analoghe determinazioni assunte dagli altri Stati;

all'articolo 3, comma 4, sia previsto un termine per l'uso di sostanze di cui alla tabella B meno stringente di quello ivi stabilito che non appare coerente con le necessità dell'industria, con le possibilità reali di sostituzione e con l'ultimo emendamento del Protocollo di Montreal (Copenaghen, novembre 1992) che ne permette l'uso per i prossimi 15 anni;

all'articolo 8, comma 8, sia previsto un termine più ampio di quello stabilito per la comunicazione da parte delle imprese al Ministero del tesoro dei dati relativi all'immissione in consumo nel territorio nazionale delle sostanze lesive; infatti il termine stabilito non sembra sufficiente per consentire alle imprese di venire tempestivamente a conoscenza degli obblighi stabiliti dal provvedimento in esame;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2 sia prevista la revisione triennale delle allegate tabelle A e B e sia stabilita l'esclusione dell'uso o della produzione delle sostanze di cui alle suddette tabelle dalla disciplina a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente qualora intervengano, quali intermedi in cicli chiusi, nei procedimenti chimici di produzione di altre sostanze;

all'articolo 3, comma 4, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere una disciplina specifica per gli impianti, anche di uso domestico, che contengono le sostanze di cui alla Tabella B allegata all'articolo 2;

all'articolo 7, comma 6, lettera a), siano chiariti i criteri di riferimento con i quali verranno costituiti, dimensionati e controllati i centri di raccolta; infatti, una volta eliminata l'ulteriore produzione di sostanze dannose, l'equilibrio dell'ozonofera sarà grandemente influenzato dal destino che avranno le sostanze contenute in milioni di impianti che sono in circolazione;

all'articolo 12 valuti la Commissione di merito di modificare le disposizioni

che prevedono la possibilità di ricorrere alle previsioni della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al fine di reperire le risorse necessarie per l'attuazione delle misure di tutela dell'ozonosfera: infatti gli stanziamenti per il Fondo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46 del 1982 sono già interamente impegnati; inoltre la finalità del fondo è quella di sostenere i programmi di innovazione tecnologica e non quella di riconversione che, viceversa, nel caso specifico è esclusiva ».

La XI Commissione lavoro pubblico e privato ha espresso parere favorevole a condizione che all'articolo 6, comma 3, si richiami espressamente l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai sensi del quale il conferimento di incarichi individuali ad esperti può avvenire ove non siano disponibili figure professionali equivalenti, e previa determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

La XII Commissione affari sociali ha espresso parere favorevole sottolineando l'esigenza che la scelta del rappresentante del Ministero della sanità nel comitato tecnico-scientifico per la protezione dell'ozono stratosferico non sia predeterminata, ferma restando l'opportunità che sia un esperto di problemi di salubrità ambientale.

La Commissione speciale per le politiche comunitarie, infine, ha espresso parere favorevole.

Mi auguro che nella giornata di oggi sia possibile concludere l'iter dei provvedimenti in esame, tenendo conto dell'ampio dibattito già avvenuto sui medesimi in sede referente, per cui è auspicabile che nel corso della discussione sulle linee generali i colleghi svolgano interventi piuttosto stringati.

Sempre nella giornata odierna ricordo che proseguiremo la discussione della legge sugli appalti e che domani la Commissione sarà impegnata sui documenti di bilancio.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali dei provvedimenti al nostro

esame. L'onorevole Mattioli ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Relatore*. Desidero innanzitutto ringraziare la Commissione per la disponibilità dimostrata ad iniziare subito l'esame di questi provvedimenti non appena recepiti la posizione del Governo ed i pareri delle Commissioni di merito.

Ciò premesso, auspico anch'io che nel corso della seduta odierna possa concludersi l'iter legislativo del testo unificato delle proposte di legge nn. 1094 e 1095, anche perché il tempo a nostra disposizione non è molto, considerato che il primo adempimento previsto dalla Comunità è fissato al 31 dicembre 1993. Rispetto a tale adempimento, che riguarda gli *halons*, se ci trovassimo senza una legge, il Governo dovrebbe provvedere con una propria iniziativa. Il testo unificato dei provvedimenti in esame, invece, accompagna la direttiva comunitaria anche con una serie di prescrizioni che, essendo il risultato di tanto lavoro della Commissione, forse possono essere preferibili all'iniziativa del Governo, la quale, peraltro, cadrebbe come una mannaia sugli adempimenti della direttiva suddetta.

Per quanto riguarda, in particolare, la tabella A, il testo in esame recepisce le indicazioni comunitarie dando ad esse un contesto giuridico, mentre per quanto attiene alla tabella B vi è una iniziativa di legge che potrà rafforzare, mi auguro, quella del nostro Governo, la quale in questo campo è stata particolarmente incisiva.

Quanto ai pareri espressi dalle Commissioni di merito, essi sono stati tutti recepiti. Una qualche ambiguità riguardo al finanziamento l'abbiamo riscontrata nel parere con il quale il Governo ha inteso vincolare la sua concessione alla sede legislativa: in qualche modo, l'indicazione data dalla Commissione bilancio verrebbe ad urtare con una espressione, per la verità un po' sibillina, del testo del Governo. Per tale motivo, considero più chiara l'indicazione data dal Governo

tramite il sottosegretario Coloni in sede di Commissione bilancio, dove quest'ultimo ha pienamente assunto l'indicazione della Commissione stessa. Pertanto, se il ministro è d'accordo, a tale indicazione mi atterrei.

Come sapete, vi erano due punti delicati. Uno riguardava alcune norme in cui volevamo incentivare le imprese che anticipassero le scadenze previste dalla legge, ma in questo purtroppo, volendo noi ricorrere a provvedimenti di alleggerimento fiscale, ci siamo scontrati con norme comunitarie e, di conseguenza, con una precisa opposizione della Commissione finanze. Quindi noi, obbedienti, facciamo macchina indietro, ritiriamo queste agevolazioni di natura fiscale, lasciando però una norma un po' larga in uno dei regolamenti per la realizzazione del consorzio delle imprese, in modo che se il Governo in mutate condizioni vorrà introdurre incentivi di natura diversa da quella fiscale, per esempio normative più sbrigative per deregolazioni a favore di imprese che vorranno anticipare dei tempi, questo rimarrà nelle sue possibilità.

L'altro e più importante punto riguarda il fatto che ci troviamo in una situazione delicata dal punto di vista dell'architettura delle leggi, nel senso che abbiamo costruito un provvedimento che per il comitato (che aveva una vera e propria natura di consulenza tecnico-scientifica ed anche, in una certa misura, di controllo) prevedeva funzioni che vanno naturalmente all'Agenzia nazionale per l'ambiente. Ma tale agenzia c'è e non c'è, nel senso che la sua istituzione è prevista in un decreto-legge che in linea di ipotesi il Governo potrebbe non reiterare qualora non venisse approvato dal Senato.

Si trattava di fare il gioco delle probabilità: vi sono più probabilità che l'agenzia che auspichiamo passi oppure decada? Nel testo che vi presento abbiamo formulato l'auspicio che l'agenzia vada avanti, anche tenuto conto che questa Commissione ha svolto lunghe discussioni su di essa e che comunque,

anche se quel decreto non dovesse passare, non va dimenticato che siamo in un contesto di legge (perché oggi l'agenzia in virtù del decreto-legge c'è) che in ogni caso il referendum richiede degli adempimenti e che infine c'è la rete di salvezza che il Senato, avendo tra le mani sia l'Agenzia nazionale per l'ambiente sia il testo che licenzieremo, voglia fare un lavoro coordinato e risolvere questo piccolo problema che gli consegniamo.

Ai tanti colleghi (mi riferisco a quelli della lega e al collega Rizzi) che hanno presentato emendamenti che tengono conto delle esigenze dell'agenzia, dichiaro che ho ritenuto di accogliere tutti gli emendamenti della collega Filippini, non solo per il grande affetto che lei, come me, ha per l'agenzia, ma anche perché è andata a verificare tutti i punti in cui si dovessero sanare delle incongruità. Quindi, non si stupiscano i colleghi se i loro emendamenti decadranno: ciò avverrà non per scarsa disponibilità del relatore, ma perché mi sembra che la proposta della collega Filippini sia la più coerente possibile.

Penso che nel redigere gran parte dei suoi emendamenti il collega Rizzi abbia sorriso perché c'è una vecchia *querelle* se nei tanti emendamenti che correggono la grande presenza delle associazioni ambientaliste (che decadranno perché decadrà tutto quel comitato, in caso di accoglimento degli emendamenti della collega Filippini) debba essere introdotto anche il Ministero dell'industria. Al riguardo mi permetto di rilevare che - anche se capisco la logica che ispira tali emendamenti ed in una certa misura la farei mia, soprattutto nella seconda parte del testo di legge - siamo ormai troppo esperti delle vicende del nostro paese per non sapere che dove ci sono i concerti insorge l'immobilismo. Quindi, il collega Rizzi comprenderà perché lo inviterò al ritiro dei suoi emendamenti; e mi dorrà il cuore nel rivolgere questo invito perché sono stati redatti in modo estremamente pulito e corretto.

PRESIDENTE. Nel dare la parola al Governo desidero ringraziare il ministro Spini perché, in assenza del suo sottosegretario, ha deciso di sostituirlo direttamente; il che evidenzia l'importanza che il Ministero dell'ambiente assegna a questo provvedimento.

VALDO SPINI, Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane. Ringrazio il presidente che ha sottolineato che ho sostituito il sottosegretario. Il problema è naturalmente di rapporti di forza religiosi: in Italia il rapporto è negativo, ma vi assicuro che in Europa, se sommiamo ai protestanti gli ortodossi, il rapporto si rovescia. Quindi, aspettando che si realizzi una situazione analoga a quella europea, sostituisco per ora il sottosegretario.

Il provvedimento è molto importante, anche perché il 2 dicembre a Bruxelles si terrà la riunione del vertice dei ministri dell'ambiente della Comunità economica europea in cui dovrebbe essere approvato in via definitiva il regolamento comunitario sul problema del buco dell'ozono e della tutela dell'ambiente nei confronti dell'ozono stratosferico. Penso che sia molto qualificante che l'Italia si presenti a quella scadenza avendo già approvato, almeno in una Camera, un provvedimento in materia. Del resto, come ho reso noto in altre occasioni, a livello europeo ci siamo sempre premurati di dire che questa decisione comunitaria non comportava per i paesi membri il vincolo ad adottare provvedimenti più restrittivi in rapporto alla loro particolare situazione produttiva.

Chiederei infine al relatore, sempre nello spirito costruttivo di riuscire ad arrivare ad una soluzione, di considerare due aspetti. Il primo è quello che lui ha già considerato, e cioè che vengano escluse alcune agevolazioni fiscali che in questo momento porrebbero problemi nei confronti del provvedimento. L'altro aspetto è che il Governo auspica, nonostante l'autorevole parere del sottosegretario Coloni, che i tre miliardi, che pure costituiscono una entità molto relativa,

vengano posti a carico degli operatori del settore piuttosto che del Governo. Questo è l'auspicio che mi sento di formulare, sia pure con il limite che vorrei che oggi si concludesse l'esame di questo provvedimento. Formulo quindi questo auspicio in senso costruttivo, perché - come dicevo prima - prendo atto che la proposta di legge nel testo unificato ha recepito gran parte degli emendamenti proposti dal Ministero dell'ambiente, le cui funzioni sono state largamente evidenziate e gli è stata attribuita l'unità competente. Quindi, potremmo discutere questo aspetto, ma non lo considero ostativo per arrivare ad una soluzione definitiva.

ROSA FILIPPINI. Signor presidente, anche noi esprimiamo soddisfazione per aver iniziato l'esame di questo provvedimento in sede legislativa. Ci auguriamo che il suo iter possa concludersi rapidamente, considerati anche i tempi ristretti a nostra disposizione.

Ciò detto, ritengo che la legge in esame potrebbe essere senza alcun dubbio migliorata. Sarebbe stato addirittura possibile rimettere in discussione l'impostazione generale del testo, al fine di renderlo maggiormente conforme al regolamento della Comunità economica europea; invece che al divieto delle produzioni (impostazione che noi abbiamo sposato) si sarebbe potuti pervenire ad una regolamentazione della materia più graduale e meno conflittuale con molti settori industriali.

Non credo che una lunga discussione o una lunga serie di limature del testo al nostro esame possano portare ad un'importante modifica, sotto il profilo sostanziale, del problema. In particolare, nell'affrontare l'esame del provvedimento la preoccupazione che ci ha spinti ad intervenire su di esso presentando diversi emendamenti è quella di far emergere un elemento della legge che forse oggi è troppo poco presente anche alla stessa opinione pubblica. Infatti, si fa un gran parlare della salvaguardia dello strato di ozono e dei relativi provvedimenti per il divieto dell'uso di alcune sostanze,

quando invece a me sembra che il problema reale, più spinoso e sostanziale sia quello del divieto di dispersione di determinate sostanze nell'atmosfera. Per il divieto di produzione e di uso, in realtà, sarebbe sufficiente attendere l'emanazione del regolamento da parte della Comunità europea, il quale diventerebbe immediatamente esecutivo. Ciò di cui invece noi abbiamo bisogno è un testo legislativo; altrimenti rischieremo di prevedere un divieto di produzione e di uso senza aver predisposto alcuna struttura o provvedimento atto a raccogliere queste sostanze e ad evitare che, proprio nel momento in cui si perviene ad un ricambio del parco macchine che utilizzano tali sostanze, le stesse possano finire nell'atmosfera in quantità assai superiore a quanto è accaduto negli ultimi 20 o 30 anni.

La nostra preoccupazione è dunque di pervenire ad una legge in tempi brevissimi. In questo senso ci siamo mossi nel predisporre gli emendamenti, oltre che nella revisione del testo alla luce dell'istituzione della nuova agenzia. Come il relatore ha già evidenziato, ci troviamo dinanzi ad un decreto del Governo, che è già in vigore; non possiamo dunque fare a meno di ignorare questo elemento anche se siamo in attesa che il Senato converta in legge tale decreto. In realtà, è importante che rimanga agli atti l'intenzione di questo ramo del Parlamento di aggiornare il testo normativo alla luce dell'istituzione dell'agenzia. A mio parere, è importante che tutte le funzioni previste per il comitato tecnico-scientifico vengano attribuite all'Agenzia dell'ambiente. Diversamente, finiremmo per accreditare coloro che imputavano all'agenzia il rischio della nascita di un carrozzone. In realtà, non ci troviamo dinanzi ad un carrozzone, ma ad un organo che può rilevare tutti i compiti di carattere tecnico-scientifico definiti necessari da diverse leggi.

In questo senso, ho predisposto alcuni emendamenti e sono contenta di aver sentito dire dal relatore che ne terrà conto. Sono queste le considerazioni che intendevo fare, nella speranza che nono-

stante la complessità del provvedimento sia possibile arrivare ad una sua approvazione entro la giornata odierna.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Relatore*. Propongo che venga assunto, come base per l'ulteriore corso della discussione, il testo unificato già adottato dalla nostra Commissione in sede referente nella seduta del 7 settembre 1993.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

CAPO I

FINALITÀ E OGGETTO

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze, in conformità:

a) alla decisione n. 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della Convenzione per la protezione dello strato di ozono, adottata a Vienna il 22 marzo 1985, e del protocollo addizionale alla citata Convenzione, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 ed emendato a Londra nel giugno del 1990 e a Copenaghen nel novembre 1992, relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono;

b) alla raccomandazione n. 89/349/CEE della Commissione del 13 aprile 1989, concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati

dall'industria europea nella fabbricazione di aerosol nonché alla risoluzione del Parlamento europeo B3-268/92 approvata il 12 marzo 1992 sulla protezione della fascia di ozono;

c) al regolamento n. 91/594/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché al regolamento n. 3952/92/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1992 che modifica il citato regolamento n. 594/91/CEE in ordine all'accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che riducono lo strato di ozono.

2. Al fine di assicurare un rapido e periodico adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria in materia di difesa dell'ozono stratosferico, il regolamento di cui al comma 5 della legge 6 marzo 1989, n. 86 è adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge comunitaria, e il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro 30 giorni.

3. Alla realizzazione delle attività previste dalla presente legge concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato, le regioni, gli enti locali, loro consorzi, gli enti pubblici economici e di ricerca, le università.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) della legge 4 luglio 1988, n. 277; alla legge 23 agosto 1988, n. 393, e dei successivi emendamenti alla Convenzione

di Vienna del 22 marzo 1985, adottati a Londra nel giugno 1990 e a Copenaghen nel novembre 1992.

1. 1.

Filippini.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) alla proposta di decisione del Consiglio delle Comunità europee concernente la rettifica dell'emendamento al protocollo di Montreal presentata il 16 marzo 1993 (93/C 103/08).

1. 2.

Rizzi.

Al comma 2 dopo le parole il Ministro dell'ambiente aggiungere le seguenti e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1. 3.

Rizzi.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Filippini 1. 1. Invito l'onorevole Rizzi a ritirare il suo emendamento 1. 2; diversamente il parere è contrario, in quanto con esso si manifesta una incongruità, nel senso che mentre tutti gli altri riferimenti sono pertinenti a decisioni già adottate, quella alla quale qui ci si riferisce non è stata ancora assunta.

Invito altresì l'onorevole Rizzi a ritirare il suo emendamento 1. 3; diversamente il parere è contrario.

VALDO SPINI, *Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*. Accetto l'emendamento Filippini 1. 1; invito l'onorevole Rizzi a ritirare i suoi emendamenti 1. 2 e 1. 3, diversamente il parere è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Filippini 1. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Rizzi 1. 2.

AUGUSTO RIZZI. Nel ritirare i miei emendamenti 1. 2 e 1. 3, vorrei suggerire al relatore di far riferimento agli ulteriori provvedimenti assunti dalla Comunità economica europea. Questo potrebbe essere un modo per poter tener conto anche di quelle altre decisioni o raccomandazioni o regolamenti eventualmente emanati successivamente dalla Comunità.

Per quanto riguarda poi il problema concernente il Ministero dell'industria, intendo precisare che qui si sta parlando del solito problema, ossia di rendere compatibili tra loro l'ambiente e le attività produttive e industriali. Non era pertanto mia intenzione porre in discussione il Ministero dell'ambiente. Parlare in questo campo di « concerti » significa sicuramente stridore e non armonia di suoni. C'è solo un punto, che anticipo fin d'adesso, in cui si parla di « concerto » con il ministro dell'ambiente. Ebbene, penso che in tal caso possa essere aggiunto il « concerto » con un altro... « suonatore » !

Infine mi sembra che la formulazione del comma 4 non sia la più idonea.

PRESIDENTE. Anzitutto non è possibile fare riferimento a future leggi perché l'articolo 1 si riferisce chiaramente a norme già adottate; in secondo luogo, con riferimento al suo rilievo sulla formulazione del comma 4 dell'articolo, debbo ricordare che la I Commissione affari costituzionali ha espresso un parere che non contiene condizioni, ritenendo evidentemente compatibile con altre norme la disposizione di cui al comma 4.

Gli emendamenti Rizzi 1. 2 e 1. 3 sono pertanto ritirati.

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

(Elenco delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico).

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, il riciclo e la commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, di seguito denominate « sostanze lesive », sono disciplinati dalla presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive).

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento n. 594/91/CEE, come modificato ed integrato dal regolamento n. 3952/92/CEE, del Consiglio, del 30 dicembre 1992.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento n. 594/91/CEE, come modificato ed integrato dal regolamento n. 3952/92/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1992.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4, è stabilita la data sino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo per la manutenzione di apparecchi e impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La produzione, l'utilizzazione, la importazione e la esportazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, cessano il 31 dicembre 1999.

5. Il consumo, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze di cui alla tabella B è consentito esclusivamente per gli usi essenziali individuati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4 con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4, è determinata la data entro la quale sono consentiti gli usi essenziali di cui al comma 5.

7. È comunque consentito sino alla data determinata, con proprio decreto, dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4, l'utilizzo di sostanze, di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo per la manutenzione di apparecchi o degli impianti.

8. Le imprese che intendono cessare anticipatamente di almeno due anni dalla produzione e utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge possono stipulare appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di ottenere le agevolazioni e gli incentivi di cui al capo IV.

9. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei casi previsti al comma 5, è punito con la reclusione fino a due anni e con la ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e con la

revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sostituire le parole: Comitato di cui all'articolo 4 con le seguenti: Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

Conseguentemente apportare la medesima modifica ai commi 5, 6 e 7.

3. 1.

Filippini.

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con il seguente:

4. La produzione, l'utilizzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalle disposizioni di cui al precedente comma 4.

3. 2.

Filippini.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo Il livello calcolato di consumo delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, rispetto a quello dell'anno 1989, deve essere annualmente diminuito, a partire dal 1° gennaio 1996, nella misura determinata dal Consiglio delle Comunità europee e dai relativi regolamenti.

3. 3.

Rizzi.

Al comma 5, dopo le parole: è consentito aggiungere le seguenti oltre i termini di cui al comma 4.

3. 4.

Rizzi.

Al comma 8, sopprimere le parole le agevolazioni e.

3. 5.

Il Relatore.

Al comma 9, sostituire le parole e con la revoca con le seguenti e, nei casi più gravi, con la revoca.

3. 6.

Rizzi.

Al comma 9, sostituire le parole con la reclusione fino a due anni con le seguenti con l'arresto.

3. 7.

Rizzi.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Filippini 3.1 e 3.2.

Invito l'onorevole Rizzi a ritirare il suo emendamento 3.3, perché anche in questo caso non vi è un preciso riferimento alla norma comunitaria; diversamente, il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Rizzi 3.4, che tuttavia potrà ritenersi assorbito dal precedente emendamento Filippini 3.2 qualora quest'ultimo fosse approvato.

Invito la Commissione ad accogliere il mio emendamento 3.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti Rizzi 3.7 e 3.6, concernenti le sanzioni, invito il presentatore a ritirare il primo e mi rimetto alla Commissione in ordine al secondo.

VALDO SPINI, *Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

AUGUSTO RIZZI. Ritiro il mio emendamento 3. 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Filippini 3.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Filippini 3.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Conseguentemente gli emendamenti Rizzi 3.3 e 3.4 risultano preclusi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5 del relatore.

ROSA FILIPPINI. Non me ne voglia, signor ministro (ritengo peraltro che lei sia d'accordo con me nella sostanza), se esprimo vivo rammarico per il fatto che, invocando la grave situazione economica del paese, il Governo si dichiari sempre contrario alle agevolazioni fiscali tendenti a favorire comportamenti ecologicamente più compatibili di quelli attuali.

Non condivido tale posizione e ritengo anzi che queste misure siano molto più efficaci di qualsiasi sanzione. Comprendo che il relatore non possa opporsi alle condizioni della Commissione finanze e che il ministro non possa discostarsi dagli indirizzi generali assunti dal Governo: ciò nonostante manifesto la mia contrarietà alle loro posizioni, preannunciando di astenermi sull'emendamento 3.5.

PRESIDENTE. Mi preme sottolineare come il Governo non possa discostarsi dalle vigenti normative comunitarie.

Pongo in votazione l'emendamento 3.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che l'emendamento Rizzi 3.7 è stato ritirato.

AUGUSTO RIZZI. Colgo l'occasione per sottolineare, relativamente alle sanzioni, che l'arresto e l'ammenda sono pene meno pesanti della reclusione e della multa.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzi, una più attenta riflessione sulle formulazioni proposte mi induce ad invitarla a recedere dal ritiro del suo emendamento 3.7.

AUGUSTO RIZZI. D'accordo, signor presidente.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, Relatore. Considerando la questione in questa nuova ottica, esprimo parere favorevole su tale emendamento.

VALDO SPINI, Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane. Concorda con il parere del relatore.

ROSA FILIPPINI. Ricordo di essermi dichiarata contraria alla sanzione della galera fin dall'esame in sede referente. Mi dichiaro pertanto a favore dell'emendamento Rizzi 3.7, che mitiga la portata della norma originaria.

UGO MARTINAT. Voterò a favore dell'emendamento Rizzi 3.7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzi 3.7, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rizzi 3.6.

ROSA FILIPPINI. Voterò a favore dell'emendamento Rizzi 3.6 ed invito i colleghi a considerare che conseguenza della revoca sarebbe quella di trovarci con gli operai a manifestare in piazza Montecitorio; cosa, questa, che farebbe sorgere in noi gravissimi problemi di coscienza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzi 3.6, sul quale il relatore ed il Governo si sono rimessi alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO II

CONTROLLI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE.

ART. 4.

(Istituzione del Comitato tecnico-scientifico per la protezione dell'ozono stratosferico).

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente, il Comitato tecnico-scientifico per la protezione dell'ozono stratosferico, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni dell'Autorità competente di cui al regolamento n. 594/91/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1991.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente esercita le funzioni tecniche, consultive e di controllo stabilite dalla presente legge.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

4. 1.

Filippini.

Al comma 1 sopprimere le parole tecnico-scientifico.

4. 2.

Brambilla, Formenti, Oreste Rossi.

Alla rubrica sopprimere le parole tecnico-scientifico.

4. 3.

Brambilla, Formenti, Oreste Rossi.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, Relatore. Sono favorevole all'emendamento Filippini 4.1. Poiché non vedo nessuno dei presentatori degli emendamenti Brambilla 4.2 e 4.3, devo ritenere che vi abbiano rinunciato. In ogni caso, il parere del relatore è contrario.

VALDI SPINI, Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Filippini 4.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato ai loro emendamenti 4.2 e 4.3.

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Composizione del Comitato).

1. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'ambiente, è composto da:

a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente, esperto in valutazione di impatto ambientale e in sicurezza delle produzioni industriali;

b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esperto in tecnologie industriali e di materiali e prodotti industriali;

c) un rappresentante del Ministero della sanità, esperto in problemi di salubrità ambientale, scelto nell'ambito del personale dell'Istituto superiore di sanità;

d) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) un rappresentante dell'Amministrazione statale competente in materia di agricoltura;

f) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

g) un rappresentante dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

h) un rappresentante delle associazioni ambientaliste come individuate dalle procedure di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

i) un rappresentante delle Confederazioni imprenditoriali a livello nazionale.

2. Il Comitato è costituito, su proposta del Ministro dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si provvede all'eventuale sostituzione dei componenti. I membri devono essere designati dagli enti e associazioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per la prima costituzione, e sessanta giorni prima del termine del mandato, per il rinnovo.

Tale articolo risulta soppresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento Filippini 4.1.

Risultano pertanto preclusi i seguenti emendamenti, ad esso presentati:

Al comma 1, sopprimere le lettere h) e i).

5. 1.

Brambilla, Formenti, Oreste Rossi.

Al comma 2, sopprimere le parole e associazioni.

5. 2.

Brambilla, Formenti, Oreste Rossi.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Funzioni del Comitato).

1. Il Comitato provvede:

a) alla redazione di rapporti da inviare al Ministro dell'ambiente per integrare o modificare la lista delle sostanze lesive in relazione alle elaborazioni definite in sede di Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e in sede comunitaria;

b) a promuovere incontri con le rappresentanze delle imprese per la redazione di protocolli d'intesa tra imprese e Governo che accelerino le procedure per la riduzione della produzione e l'utilizzo delle sostanze lesive ovvero per la identificazione di nuovi sistemi di raccolta, di riciclaggio e di smaltimento delle medesime;

c) a definire gli indirizzi programmatici per la utilizzazione annuale dei fondi di cui all'articolo 12, comma 5;

d) a definire le norme tecniche e le modalità per la cessazione della produzione, e dell'uso, per la raccolta, il riciclaggio, lo smaltimento e la distruzione delle sostanze lesive;

e) a redigere rapporti su richiesta del Parlamento e del Governo;

f) a segnalare al Governo l'esistenza di alternative tecniche soddisfacenti, anche in relazione alle esigenze di sicurezza ambientale e di risparmio energetico, alle sostanze lesive. Di tali alternative terrà conto il Ministero delle finanze nel fissare le aliquote agevolate dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto dei prodotti sostitutivi;

g) a definire le norme tecniche e le modalità per la prevenzione delle emissioni in atmosfera delle sostanze lesive dagli impianti che le producono o le utilizzano ovvero dalle apparecchiature che le contengono, con particolare riferimento alle modalità di manutenzione, di ricarica, di dismissione e di recupero;

h) a controllare l'applicazione della presente legge e in particolare:

1) i tempi di dismissione delle sostanze considerate dannose per l'ozonofera;

2) l'utilizzazione dei prodotti sostitutivi consentiti.

2. Il Ministro dell'ambiente, anche sulla base dei rapporti del Comitato, se necessario provvede, con proprio decreto, ad integrare o a modificare la lista delle

sostanze lesive utilizzate per la preparazione, la composizione o la commercializzazione di prodotti, nonché ad emanare, con proprio decreto, le norme per l'adempimento delle disposizioni di cui alle lettere d) e g) del comma 1.

3. Nello svolgimento della propria attività il Comitato può avvalersi dell'apporto scientifico dell'ENEA, del CNR nonché di tecnici esperti nelle singole discipline, in particolare indicati dalle associazioni di categoria delle imprese operanti nel settore della produzione, commercializzazione, utilizzazione e recupero delle sostanze lesive.

4. Il Comitato si avvale, per l'esercizio dei controlli tecnici relativi all'applicazione della presente legge, dei presidi multizonali di prevenzione o, in casi di particolare rilevanza, del CNR, dell'ENEA o di altri istituti tecnici nazionali.

5. Tutte le imprese che producono o utilizzano nei processi di lavorazione ovvero nei prodotti da immettere sul mercato le sostanze lesive, sono tenute a comunicare al Comitato, entro 180 giorni dalla sua costituzione, i dati concernenti l'ubicazione degli stabilimenti, le sostanze lesive utilizzate ed i quantitativi prodotti immessi sul mercato dal 1986, nonché le informazioni che il Comitato riterrà utili allo svolgimento delle proprie funzioni.

6. È fatto obbligo a tutte le imprese che utilizzano impianti che comportano l'uso delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, di inviare un'apposita dichiarazione descrittiva dell'impianto stesso al Comitato entro 180 giorni dalla sua costituzione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole il Comitato, con le seguenti l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

Consequentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente Funzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

6. 1.

Filippini.

- | | |
|--|--|
| <p><i>Al comma 1 sopprimere la lettera a).</i></p> <p>6. 2. Brambilla, Formenti, Oreste Rossi.</p> <p><i>Al comma 1 sopprimere la lettera d).</i></p> <p>6. 3. Brambilla, Formenti, Oreste Rossi.</p> <p><i>Al comma 1 sopprimere la lettera e).</i></p> <p>6. 4. Brambilla, Formenti, Oreste Rossi.</p> <p><i>Al comma 1 sopprimere la lettera f).</i></p> <p>6. 5. Brambilla, Formenti, Oreste Rossi.</p> <p><i>Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo della lettera f).</i></p> <p>6. 6. Il Relatore.</p> <p><i>Al comma 1 sopprimere la lettera g).</i></p> <p>6. 7. Brambilla, Formenti, Oreste Rossi.</p> <p><i>Al comma 1 sopprimere la lettera h).</i></p> <p>6. 8. Brambilla, Formenti, Oreste Rossi.</p> <p><i>Al comma 2 dopo le parole Il Ministro dell'ambiente aggiungere le seguenti di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.</i></p> <p>6. 9. Rizzi.</p> <p><i>Ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 sostituire le parole Il Comitato con le seguenti l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.</i></p> <p>6. 10. Filippini.</p> | <p><i>Al comma 2 sopprimere le parole da nonché ad emanare fino alla fine del comma.</i></p> <p>6. 11. Brambilla, Formenti, Oreste Rossi.</p> <p><i>Sopprimere i commi 3 e 4.</i></p> <p>6. 12. Filippini.</p> <p><i>Al comma 3 dopo le parole può avvalersi aggiungere le seguenti nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.</i></p> <p>6. 13. Il Relatore.</p> <p><i>Al comma 3 dopo le parole dell'apporto scientifico aggiungere le seguenti dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente.</i></p> <p>6. 14. Rizzi.</p> <p><i>Al comma 3 sopprimere le parole da di categoria fino alla fine del comma.</i></p> <p>6. 15. Brambilla, Formenti, Oreste Rossi.</p> <p><i>Al comma 4 sopprimere le parole dei presidi multizonali di prevenzione.</i></p> <p>6. 17. Brambilla, Formenti, Oreste Rossi.</p> <p><i>Al comma 4 dopo le parole di particolare rilevanza aggiungere le seguenti dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente.</i></p> <p>6. 16. Rizzi.</p> <p><i>Sopprimere il comma 5.</i></p> <p>6. 18. Rizzi.</p> |
|--|--|

Sopprimere il comma 6.

6. 19.

Rizzi.

Al comma 6 dopo le parole che comportano aggiungere le seguenti nei processi di lavorazione.

6. 20.

Zanferrari Ambroso.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Filippini 6.1 ed invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Brambilla 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, altrimenti il parere è contrario. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 6.6 ed invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Brambilla 6.7 e 6.8, altrimenti il parere del relatore è contrario.

Invito il collega Rizzi a ritirare il suo emendamento 6.9: ove tale invito non fosse accolto, esprimo, sia pure con rammarico, parere contrario. Sono favorevole all'emendamento Filippini 6.10 ed invito i presentatori dell'emendamento Brambilla 6.11 a ritirarlo, altrimenti esprimo parere contrario. Sono favorevole all'emendamento Filippini 6.12 e raccomando l'approvazione del mio emendamento 6.13. L'emendamento Rizzi 6.14 risulterebbe precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento Filippini 6.12.

Sono favorevole all'emendamento Brambilla 6.15 mentre invito i presentatori dell'emendamento Brambilla 6.17 a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario. Sono favorevole all'emendamento Rizzi 6.16 che dovrebbe comunque risultare precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento Filippini 6.12. Esprimo parere contrario agli emendamenti Rizzi 6.18 e 6.19 che invito comunque il presentatore a ritirare.

Da ultimo, per quanto riguarda l'emendamento Zanferrari Ambroso 6.20, mi rimetto alla Commissione. Constatato comunque che l'onorevole Zanferrari Ambroso non è presente.

ROSA FILIPPINI. Faccio mio l'emendamento Zanferrari Ambroso 6.20.

VALDO SPINI, *Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Filippini 6.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato ai loro emendamenti 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5.

Pongo in votazione l'emendamento 6.6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato ai loro emendamenti 6.7 e 6.8.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rizzi 6.9.

AUGUSTO RIZZI. Mi sembra che, quando il ministro dell'ambiente dovrà decidere quali siano i materiali da inserire o meno dovrà logicamente disporre anche del parere del ministro dell'industria.

PRESIDENTE. La soluzione migliore sarebbe forse quella di sostituire le parole « di concerto » con l'altra « sentito », rendendo meno vincolante la previsione.

AUGUSTO RIZZI. Accetto il suggerimento del presidente e correggo nel senso da lui indicato il mio emendamento 6.9.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Relatore*. Sono favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento Rizzi 6.9.

VALDO SPINI, *Ministro dell'ambiente*. Anche il Governo è favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzi 6.9, nella nuova formulazione, accettata dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Filippini 6.10, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Poiché i firmatari non sono presenti si intende che abbiano rinunciato ai loro emendamenti 6.11.

Pongo in votazione l'emendamento Filippini 6.12, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 6.13 del relatore e Rizzi 6.14 e 6.16, nonché gli emendamenti Brambilla 6.15, 6.17 e 6.16.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rizzi 6.18.

AUGUSTO RIZZI. Il mio emendamento 6.18, mirante a sopprimere il comma 5 dell'articolo 6, è motivato dalla preoccupazione che le imprese siano obbligate ad un'ulteriore serie di comunicazioni e denunce che si aggiungono a quelle già previste da altre leggi. Nella stessa direzione, peraltro, si muove il mio successivo emendamento 6.19.

Una soluzione intermedia potrebbe essere quella di inserire nei commi in questione un'espressione quale « se non già previste da altre disposizioni ».

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, Relatore. Se il collega Rizzi si riferisce al decreto del Governo sulle aziende a rischio, deve considerare che il medesimo è decaduto e non è stato reiterato.

AUGUSTO RIZZI. Ritiro l'emendamento 6.18 e mi auguro che, in una fase successiva, si possa pervenire ad un sistema di unificazione delle comunicazioni, per evitare che le aziende siano

costrette ad inviare la stessa comunicazione a tre entità diverse. Mi riservo di trasformarlo in un ordine del giorno. Ritiro anche l'emendamento 6.19.

PRESIDENTE. Gli emendamenti Rizzi 6.18 e 6.19 sono stati pertanto ritirati.

Passiamo all'emendamento Zanferrari Ambroso 6.20, fatto proprio dall'onorevole Filippini.

ROSA FILIPPINI. Poiché già al comma 5 si fa riferimento ai processi di lavorazione, appare opportuno prevedere una dizione omogenea.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, Relatore. L'emendamento 6.20 mi sembra pleonastico. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

VALDO SPINI, Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane. Concordo con l'onorevole Filippini ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.20.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zanferrari Ambroso 6.20, fatto proprio dall'onorevole Filippini, per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione e che è stato accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO III

SMALTIMENTO E RICICLO DELLE SOSTANZE LESIVE

ART. 7.

(Accordi di programma).

1. È vietato disperdere nell'ambiente le sostanze lesive di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge. È fatto

obbligo, in conformità alla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, a tutti i detentori dei prodotti, di impianti e di beni durevoli contenenti le sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, di conferire i medesimi, al termine della loro durata operativa, presso i centri di raccolta autorizzati. Per gli impianti e le apparecchiature che non possono essere trasportate ai centri di raccolta, le sostanze lesive di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge devono essere conferite ai centri previo recupero delle stesse secondo le modalità indicate dal decreto di cui all'articolo 6, comma 2, in riferimento alla lettera g) del comma 1 del medesimo articolo 6.

2. È istituito un deposito cauzionale sui beni durevoli che contengono le sostanze di cui alle tabelle A e B la cui entità è stabilita dal decreto di cui al comma 8.

3. Sono esenti dal pagamento del deposito cauzionale coloro che all'atto dell'acquisto di uno dei beni di cui al comma 2 provvedono alla restituzione di un prodotto contenente sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, a prescindere dall'effettivo valore di mercato dello stesso.

4. È fatto obbligo ai rivenditori dei beni di cui al comma 2 di accettare la restituzione di analogo bene usato, purché l'abbiano nel loro assortimento, anche se di marca diversa.

5. Il Ministro dell'ambiente promuove accordi di programma, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305, con le categorie di soggetti che producono le sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, con le imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese che le immettono al consumo, anche in veste di importatori delle medesime sostanze e con le imprese che recuperano le sostanze stesse.

6. L'accordo di programma deve prevedere obbligatoriamente:

a) l'istituzione di centri di raccolta autorizzati;

b) la raccolta delle sostanze lesive avvalendosi dei centri di raccolta di cui alla lettera a);

c) lo smaltimento delle sostanze lesive non rigenerabili, nè riutilizzabili nel rispetto delle norme contro l'inquinamento e degli indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente con i regolamenti di cui al comma 8;

d) l'isolamento, l'estrazione e la raccolta delle sostanze lesive dal prodotto, dall'impianto o dal bene mediante personale specializzato;

e) lo smaltimento e il riciclo delle sostanze lesive, evitando forme di dispersione durante il trattamento;

f) il conferimento dei prodotti o dei beni dai quali sono state estratte le sostanze lesive alla rete di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

7. Qualora, anche per limitate aree del territorio nazionale, non si raggiungano gli accordi di cui al presente comma, la raccolta, lo smaltimento e il riciclo sono gestiti dal consorzio obbligatorio di cui all'articolo 8.

8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanati regolamenti per la determinazione:

a) dell'elenco dei prodotti e dei beni contenenti le sostanze lesive dell'ozonofera di cui all'articolo 2;

b) degli incentivi per il conferimento ai centri di raccolta autorizzati;

c) dei requisiti dei centri di raccolta autorizzati; della loro dimensione, struttura e organizzazione, definiti sulla base del numero delle imprese produttrici, importatrici, utilizzatrici delle sostanze lesive, delle loro dimensioni, del loro livello impiantistico e tecnologico, del tessuto socio-economico, del sistema della vigilanza e dei controlli, dell'efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione;

d) dei requisiti tecnici e delle caratteristiche degli impianti che assicurano il recupero delle sostanze lesive dai prodotti che le contengono e delle modalità del loro trasferimento alle imprese di riciclo;

e) delle modalità di raccolta e l'entità del deposito cauzionale relativi ai beni contenenti o suscettibili di contenere, le sostanze dannose di cui alla presente legge, da versare nel momento della vendita;

f) delle modalità di controllo dell'applicazione del deposito cauzionale, di cui alla lettera e);

g) delle modalità di pagamento del deposito cauzionale, di cui alla lettera e) che comunque è dovuto, qualora al momento dell'acquisto non venga riconsegnato un bene o un prodotto equivalente dismesso;

h) dei moduli per l'applicazione delle disposizioni relative al deposito cauzionale di cui alla lettera e);

i) delle modalità per l'ottemperanza dell'obbligo per il commerciante di conferire i beni o i prodotti dismessi di cui alla lettera e) alla rete di raccolta autorizzata;

l) delle disposizioni per la gestione del deposito cauzionale di cui alla lettera i);

m) delle modalità di utilizzazione degli introiti del deposito cauzionale di cui alla lettera e), prevedendone un meccanismo di ripartizione automatica a favore dei sistemi di riciclo e smaltimento previsti dagli accordi di programma di cui al comma 5 oppure del consorzio di cui all'articolo 8;

n) delle norme tecniche e delle modalità per lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da secondo le modalità fino alla fine del

comma, con le seguenti secondo le modalità indicate dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 1, lettera g), e 2 della presente legge.

7. 1.

Il Relatore.

Al comma 5, sopprimere le parole ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

7. 2.

Il Relatore.

Al comma 7, in fine, aggiungere le parole Il consorzio può essere comunque istituito in alternativa agli accordi di programma qualora vi sia intesa tra le categorie, di cui al comma 2 dell'articolo 8, e il Ministro dell'ambiente.

7. 3.

Il Relatore.

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole degli incentivi con le seguenti delle modalità.

7. 4.

Il Relatore.

Sostituire la rubrica dell'articolo 7 con la seguente Obblighi in materia di recupero e smaltimento.

7. 5.

Filippini.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione degli emendamenti da me presentati all'articolo 7, in ottemperanza ai pareri espressi dalle competenti Commissioni, ed esprimo parere favorevole sull'emendamento Filippini 7.5.

VALDO SPINI, *Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Filippini 7.5, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Conorzio obbligatorio per la raccolta differenziata, lo smaltimento e il riciclo delle sostanze lesive).

1. Qualora non siano stati stipulati gli accordi di programma di cui all'articolo 7, comma 5, è istituito il Consorzio obbligatorio per lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive per l'ozonofera, al quale è conferita personalità giuridica e che potrà essere articolato a livello regionale e infraregionale.

2. Al consorzio partecipano, in posizione paritetica, le seguenti categorie di soggetti:

a) le imprese che producono le sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge;

b) le imprese che utilizzano le sostanze lesive per la produzione di beni;

c) le imprese che immettono le sostanze al consumo anche in veste di importatori;

d) le imprese che recuperano le sostanze lesive.

Nell'ambito della prima categoria, le quote di partecipazione sono proporzionali alle quantità di sostanze prodotte; nell'ambito della seconda categoria, le quote sono proporzionali alla quantità lavorata; nell'ambito della terza, alle quantità di sostanza immessa al consumo; nell'ambito della quarta categoria, alle quantità di sostanza recuperata. Nel caso di imprese che svolgono attività inerenti a più categorie, esse sono considerate nella categoria relativa all'attività prevalente.

3. Il Consorzio non ha fini di lucro.

4. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi della presente legge ed a norma dello statuto sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.

5. Il Consorzio ripartisce annualmente i costi, al netto dei ricavi, sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di cui alla presente legge, tra le imprese partecipanti in proporzione ai quantitativi trattati o immessi al consumo.

6. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al Consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse ai sensi del comma 5, secondo le modalità ed i termini fissati dal decreto di cui al comma 7.

7. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede a disciplinare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno immesso in consumo nel territorio nazionale le sostanze lesive sono tenute a darne comunicazione al Ministero dell'ambiente indicando i quantitativi immessi dal 1° gennaio 1986 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Con il medesimo decreto di cui al comma 7, le funzioni di Consorzio obbligatorio possono essere riconosciute a consorzi già costituiti ed operanti.

10. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro industria, del commercio e dell'artigianato, con il decreto di cui al comma 7, nomina un Comitato di sorveglianza, presieduto dal Ministro dell'ambiente. Il Comitato dura in carica tre anni.

11. Il Ministro dell'ambiente provvede ad indirizzare l'attività del Consorzio curando che esso provveda all'attività di informazione, di formazione professionale, di trasferimento di tecnologie e del *know-how* necessario alle singole imprese industriali e commerciali interessate e agli enti di cui al comma 1 dell'articolo 7.

12. All'attività del consorzio si applicano le norme in materia di diritto di informazione e di diritto di accesso previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

13. Il Ministero dell'ambiente esercita controlli sulle attività del Consorzio e riferisce annualmente al Parlamento ai sensi dell'articolo 17.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da Qualora sino alle parole comma 5 con le seguenti Qualora entro due anni non siano stati stipulati gli accordi di programma di cui all'articolo 7, comma 5, o qualora sia intervenuta l'intesa di cui all'articolo 7, comma 7.

8. 1.

Il Relatore.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole prevedendo la possibilità di riconoscere le funzioni di Consorzio obbligatorio a consorzi già costituiti ed operanti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

8. 2.

Il Relatore.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è nominato un Comitato di sorveglianza sul Consorzio obbligatorio, presieduto dal Ministro dell'ambiente. Il Comitato dura in carica tre anni.

8. 3.

Il Relatore.

Al comma 11, dopo le parole Il Ministro dell'ambiente aggiungere le seguenti , di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. 4.

Rizzi.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 8.1, 8.2 ed 8.3 ed invito il presentatore a ritirare l'emendamento 8.4, al quale altrimenti sono contrario.

VALDO SPINI, *Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*. Il Governo è favorevole agli emendamenti presentati dal relatore e si rimette alla Commissione per l'emendamento Rizzi 8.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 8.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 8.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Rizzi 8.4.

AUGUSTO RIZZI. Signor presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, con le modifiche testé appor-
tate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Statuto del Consorzio).

1. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 7, articolo 8, convoca le imprese di cui al comma 2 del presente articolo per la predisposizione dello statuto del Consorzio.

2. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese che rappresentano, per ciascuna delle quattro categorie di partecipanti al Consorzio, la maggioranza delle quote determinate in proporzione alle quantità di sostanze lavorate o immesse al consumo nel corso del 1991, provvedono alla redazione dello statuto del Consorzio e lo sottopongono all'approvazione del Ministro dell'ambiente. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancato adempimento, il Ministro dell'ambiente, entro i successivi trenta giorni, adotta lo statuto con proprio decreto.

3. Lo statuto indica la data della prima riunione dell'assemblea.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 dopo le parole il Ministro dell'ambiente aggiungere le seguenti e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Conseguentemente sostituire la parola convoca con la seguente convocano.

9. 1.

Rizzi.

Al comma 2 sostituire le parole nel corso del 1991 con le seguenti nel corso del 1992.

9. 2.

Rizzi.

Al comma 2 dopo le parole all'approvazione del Ministro dell'ambiente aggiungere le seguenti e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. 3.

Rizzi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole il Ministro dell'ambiente aggiungere le seguenti di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. 4.

Rizzi.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Relatore*. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 9.1.

AUGUSTO RIZZI. Accolgo l'invito del relatore e ritiro tale emendamento.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione per l'emendamento Rizzi 9.2, mentre invito a ritirare gli emendamenti Rizzi 9.3 e 9.4, altrimenti esprimo parere contrario.

VALDO SPINI, *Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*. Il Governo si rimette alla Commissione.

AUGUSTO RIZZI. Poiché la data serve a determinare le quote, mi sembra più logico aggiornarla al 1992.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Relatore*. Con questa precisazione, esprimo parere favorevole sull'emendamento Rizzi 9.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzi 9.2, accettato dal relatore e sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Rizzi 9.3.

AUGUSTO RIZZI. Ritiro i miei emendamenti 9.3 e 9.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 10 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

(Funzioni del Consorzio).

1. Il Consorzio opera sull'intero territorio nazionale con gli stessi obblighi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), del comma 6 dell'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO IV

INCENTIVI E TUTELA DELLA SALUTE

ART. 11.

(Agevolazioni fiscali per i prodotti sostitutivi).

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati considerando tutti i fattori di inquinamento ambientale e di consumo energetico i

prodotti equipollenti alle sostanze lesive di cui all'articolo 2, ai quali applicare l'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto dell'otto per cento. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica fino al 30 giugno 1996.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 11.

11. 1.

Il Relatore.

Al comma 1 sostituire le parole fino al 30 giugno 1996 con le seguenti fino al 30 giugno 1999.

11. 2.

Rizzi.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 11.1, presentato in ottemperanza al parere della VI Commissione, approvazione a seguito della quale l'emendamento Rizzi 11.2 risulterebbe assorbito.

VALDO SPINI, *Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*. Il Governo concorda con il relatore.

ROSA FILIPPINI. Per le motivazioni già espresse in precedenza, mi asterrò dalla votazione dell'emendamento 11.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Rizzi 11.2 risulta pertanto precluso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Incentivi per la riconversione produttiva e per la ricerca scientifica e industriale finalizzata alla individuazione di tecnologie e di prodotti sostitutivi).

1. Per il 1993 è riservata una quota del due per cento delle risorse previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, a favore di domande presentate per il medesimo anno da imprese o loro consorzi, con strutture di ricerca proprie ovvero convenzionate con istituti o dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca che prevedano l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica o di riconversione produttiva o di rilevamento dati, di smaltimento, riciclo e distruzione delle sostanze lesive.

2. Le imprese che producano o comunque utilizzino nel processo produttivo le sostanze di cui all'articolo 2, possono accedere al fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione delle medesime sostanze e reimpegno della manodopera, ovvero la cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e per programmi finalizzati allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi delle sostanze di cui all'articolo 2.

3. Per essere ammessi a finanziamento i programmi di cui al comma 1 sono sottoposti al parere della Comitato di cui all'articolo 4.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proporre al Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) una variazione in aumento della quota riservata di cui al comma 1, in considerazione delle domande presentate e del particolare valore dei programmi di innovazione proposti.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scien-

tifica e tecnologica è istituito un apposito capitolo destinato al Fondo per la ricerca finalizzata alla riconversione di produzioni delle sostanze lesive dell'ozonofera e dell'ambiente.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è emanato un regolamento che prevede le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 5.

7. Ai finanziamenti a carico del Fondo di cui al comma 5 possono accedere università e centri di ricerca pubblici e privati sulla base di appositi programmi di lavoro rispettosi dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Al predetto Fondo si potrà accedere anche per il cofinanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la cifra 1993 con la seguente 1994.

* 12. 1.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la cifra 1993 con la seguente 1994.

* 12. 2.

Rizzi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente esprime il parere sui programmi di cui al comma 1.

12. 3.

Filippini.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione degli emendamenti 12.1 e 12.2, di identico tenore, e mi dichiaro favorevole all'emendamento Filippini 12.3.

VALDO SPINI, *Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli emendamenti 12.1 del relatore e Rizzi 12.2, di identico tenore, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Filippini 12.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Informazione dei consumatori).

1. Il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni ambientaliste, riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, dei consumatori e dei produttori utilizzatori industriali maggiormente rappresentative, predispone campagne di informazione ai cittadini per la:

a) conoscenza delle proprietà dell'ozonofera in relazione all'ambiente e alla salute umana;

b) incentivazione dell'uso di prodotti che non contengano e non prevedano per la loro produzione l'impiego delle sostanze lesive;

c) conoscenza e promozione di un corretto smaltimento e riciclo dei prodotti che contengono le sostanze lesive;

d) conoscenza di idonei sostituti non dannosi per la salute e per l'ambiente.

2. Le campagne d'informazione possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI e la Federazione italiana editori giornali.

3. Sulle materie di cui al comma precedente, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica

istruzione, predispone altresì campagne di educazione nelle scuole di ogni ordine e grado.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 dopo le parole della legge n. 349 del 1986, aggiungere le seguenti e le associazioni.

13. 1.

Rizzi.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, Relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Rizzi 13.1.

VALDO SPINI, Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane. Anche il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzi 13.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Etichette).

1. I prodotti immessi sul mercato dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e contenenti le sostanze dannose di cui all'articolo 3 devono indicare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna del bene di consumo, una scritta ben leggibile in un punto ben visibile che avverta l'acquirente nei seguenti termini: « Contiene sostanze che danneggiano lo strato d'ozono stratosferico. Prodotto cauzionato da riconsegnare al rivenditore o ai centri ».

2. L'etichettatura o la scritta sono riportate sul prodotto, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione ed uso destinati al pubblico.

3. Sulla medesima etichetta, o con marcatura apposita, devono essere inoltre indicate le informazioni relative all'identità del produttore o dell'importatore, nonché sulla data di fabbricazione.

4. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere riportate:

a) nei libretti d'istruzione, esplicativi e pubblicitari dei prodotti o dei beni che contengono le sostanze di cui all'articolo 3;

b) nei messaggi pubblicitari, qualunque mezzo di comunicazione venga utilizzato, di prodotti o beni che contengono le sostanze di cui all'articolo 3.

5. Le imprese produttrici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministero dell'ambiente l'elenco analitico dei modelli di prodotti o beni che contengono le sostanze lesive.

6. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle organizzazioni di categoria interessate, promuove una campagna informativa nei confronti degli esercenti dei punti di vendita e dei distributori dei prodotti che contengono le sostanze lesive, in modo particolare rivolta alla raccolta differenziata e al conferimento ai centri autorizzati.

7. È fatto obbligo agli esercenti dei punti vendita dei prodotti o dei beni che contengono le sostanze lesive, di informare correttamente gli acquirenti in ordine:

a) alla presenza di dette sostanze nel prodotto o nel bene;

b) agli obblighi relativi al conferimento e allo smaltimento del prodotto o del bene;

c) alle agevolazioni relative a prodotti o beni equipollenti.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 14, comma 3, sopprimere le seguenti parole: nonché sulla data di fabbricazione.

14. 1.

Zanferrari Ambroso, Filippini.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario perché ritengo che sarebbe un errore far venire meno l'esplicitazione della data di fabbricazione che, ove fosse contraffatta dal fabbricante, configurerebbe il reato di truffa.

Invito pertanto i presentatori a ritirarlo.

VALDO SPINI, *Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*. Mi associo al parere del relatore.

ROSA FILIPPINI. Questo emendamento ha una motivazione precisa, in quanto, riconosciuta la necessità di indicare sull'etichetta se il prodotto contenga o meno sostanze lesive, la data di fabbricazione rischia soltanto di creare gravi problemi di carattere commerciale. Prevediamo anche che l'articolo 4 richieda che nei libretti di istruzione siano riportate le indicazioni di cui al comma 3 e quindi anche l'anno di fabbricazione: questo comporta ulteriori problemi di gestione commerciale. Secondo me ciò che interessa al consumatore è l'indicazione di ciò che contiene l'apparecchio che compra; l'anno di fabbricazione a questo punto diventa semplicemente un problema di concorrenza e di gestione commerciale delle diverse ditte.

PRESIDENTE. È vero che la data di fabbricazione non è determinante, però informare il consumatore della data di produzione serve anche per evitare la contraffazione o per lo meno per consentire una maggiore valutazione dell'oggetto.

ROSA FILIPPINI. Accolgo l'invito che mi è stato rivolto e ritiro l'emendamento 14.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

(Misura e monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta).

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, predispone il monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo e, entro il 30 giugno di ciascun anno, invia al Parlamento una relazione sulle relative risultanze.

(È approvato).

ART. 16.

(Tutela giurisdizionale dei diritti).

1. Il mancato rispetto delle previsioni normative contenute negli articoli precedenti può essere fatto valere in giudizio, anche su domanda di associazioni di consumatori o di associazioni costituite al fine di tutela dell'ambiente, al fine di ottenere il sequestro e l'eventuale distruzione dei beni prodotti o solo commercializzati in violazione delle predette disposizioni e la condanna delle imprese responsabili della messa in commercio al risarcimento dei danni a favore dello Stato nella misura equitativa fissata dal giudice.

2. L'azione volta ad ottenere il sequestro e l'eventuale distruzione è discipli-

nata dagli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 66 del regio decreto-legge 21 giugno 1942, n. 929.

3. È altresì ammessa l'azione innanzi al giudice ordinario per il rispetto dei doveri di informazione previsti dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 17.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro dell'ambiente, nell'ambito della Relazione sullo stato dell'ambiente, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge e sulle relative attività di controllo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 3.000 milioni per il 1994 e in lire 3.000 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo sono stati presentati il seguente emendamento ed i seguenti articoli aggiuntivi:

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 3.000 milioni per il 1994 e in lire 3.000 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli

anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. 1.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1994.

18. 01.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Norma transitoria).

1. In attesa di approvazione della legge istitutiva dell'Agenzia nazionale per la protezione sull'ambiente, tutte le competenze in materie tecnico-scientifiche, di controllo e di prevenzione, di cui agli articoli 4 e 5 sono disciplinate dalla normativa vigente in materia di controlli ambientali.

18. 02.

Brambilla, Formenti, Oreste Rossi.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 18. 1.

VALDO SPINI, *Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 18.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 18 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 18.01 del relatore, che

recepisce il parere espresso dalla V Commissione bilancio.

ROSA FILIPPINI. Preannuncio che voterò a favore di tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 18.1 del relatore, non accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18.01 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo Brambilla 18.02 risulta precluso dall'avvenuta approvazione degli emendamenti Filippini 4.1 e seguenti vertenti sulla stessa materia.

Poiché alle tabelle allegate alla proposta di legge non sono stati presentati emendamenti, le porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ALLEGATO I.
(articolo 1).

TABELLA A. - Sostanze dannose per l'ozono stratosferico:

Gruppo I:

a) idrocarburi completamente alogenati contenenti fluoro e cloro (clorofluorocarburi, CFC) quali:

1.1 tricloro-fluoro-metano:
C F Cl₃ (CFC-11);

1.2 dicloro-difluoro-metano:
C F₂ Cl₂ (CFC-12);

1.3 cloro-trifluoro-metano:
C F₃ Cl (CFC-13);

1.4 pentacloro-fluoro-etano:
C₂ F Cl₅ (CFC-111);

1.5 tetracloro-difluoro-etano:
C₂ F₂ Cl₄ (CFC-112);

- 1.6 tricloro-trifluoro-etano:
C₂ F₃ Cl₃ (CFC-113);
- 1.7 tetrafluoro-dicloro-etano:
C₂ F₄ Cl₂ (CFC-114);
- 1.8 pentafluoro-cloro-etano:
C₂ F₅ Cl (CFC-115);
- 1.9 eptacloro-difluoro-propano:
C₃ F₂ Cl₇ (CFC-211);
- 1.10 esacloro-difluoro-propano:
C₃ F₂ Cl₆ (CFC-212);
- 1.11 pentacloro-trifluoro-propano:
C₃ F₃ Cl₅ (CFC-213);
- 1.12 tetracoloro-tetrafluoro-propa-
no: C₃ F₄ Cl₄ (CFC-214);
- 1.13 tricloro-pentafluoro-propano:
C₃ F₅ Cl₃ (CFC-215);
- 1.14 dicloro-esafluoro-propano:
C₃ F₆ Cl₂ (CFC-216);
- 1.15 cloro-eptafluoro-propano:
C₃ F₇ Cl (CFC-217);

Gruppo II:

b) idrocarburi completamente alogenati contenenti anche bromo (halons) quali:

- 2.1 difluoro-cloro-bromo-metano:
C F₂ Br Cl (halon-1211);
- 2.2 trifluoro-bromo-metano:
C F₃ Br (halon-1301);
- 2.3 tetrafluoro-dibromo-etano:
C₂ F₄ Br₂ (halon-2402).

Gruppo III:

3.1 1,1,1 tricloroetano: CHCl₂ CH₂ Cl;

Gruppo IV:

4.1 tetracoloro di carbonio: C Cl₄ (CFC-10).
(È approvata).

ALLEGATO II.
(articolo 2).

TABELLA B. - Sostanze sottoposte al particolare regime di controllo previsto dalla presente legge:

a) 1. cloruro di metile CH₃ Cl; 2. bromuro di metile CH₃ BR;

b) i seguenti idrocarburi parzialmente alogenati delle serie HCFC e HBFC:

Gruppo	I Sostanza
	--
CHFCl ₂	(HCFC-21)
CHF ₂ Cl	(HCFC-22)
CH ₂ FCl	(HCFC-31)
C ₂ HFCl ₄	(HCFC-121)
C ₂ HF ₂ Cl ₃	(HCFC-122)
C ₂ HF ₃ Cl ₂	(HCFC-123)
C ₂ HF ₄ Cl	(HCFC-124)
C ₂ H ₂ FCl ₃	(HCFC-131)
C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂	(HCFC-132)
C ₂ H ₂ F ₃ Cl	(HCFC-133)
C ₂ H ₃ FCl ₂	(HCFC-141)
C ₂ H ₃ F ₂ Cl	(HCFC-142)
C ₂ H ₄ FCl	(HCFC-151)
C ₃ HFCl ₆	(HCFC-221)
C ₃ HF ₃ Cl ₅	(HCFC-222)
C ₃ HF ₃ Cl ₄	(HCFC-223)
C ₃ HF ₄ Cl ₃	(HCFC-224)
C ₃ HF ₅ Cl ₂	(HCFC-225)
C ₃ HF ₆ Cl	(HCFC-226)
C ₃ H ₂ FCl ₅	(HCFC-231)
C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄	(HCFC-232)
C ₃ H ₂ F ₃ Cl ₃	(HCFC-233)
C ₃ H ₃ F ₄ Cl ₂	(HCFC-234)
C ₃ H ₂ F ₅ Cl	(HCFC-235)
C ₃ H ₃ FCl ₄	(HCFC-241)
C ₃ H ₃ F ₂ Cl ₃	(HCFC-242)
C ₃ H ₃ F ₃ Cl ₂	(HCFC-243)
C ₃ H ₃ F ₄ Cl	(HCFC-244)
C ₃ H ₄ FCl ₃	(HCFC-251)
C ₃ H ₄ F ₂ Cl ₂	(HCFC-252)
C ₃ H ₄ F ₃ Cl	(HCFC-253)
C ₃ H ₅ FCl ₂	(HCFC-261)
C ₃ H ₅ F ₂ Cl	(HCFC-262)
C ₃ H ₆ FC	(HCFC-271)

Gruppo II	Sostanza
	--
CHFB _r ²	(HBFC-22B1)

CHF₂Br
 CH₂FBr
 C₂HFBr₄
 C₂HF₂Br₃
 C₂HF₃Br₂
 C₂HF₄Br
 C₂H₂FBr₃
 C₂H₂F₂Br₂
 C₂H₂F₃Br
 C₂H₃FBr₂
 C₂H₃F₂Br
 C₂H₄FBr
 C₃HFBr₆
 C₃HF₂Br₅
 C₃HF₃Br₄
 C₃HF₄Br₃
 C₃HF₅Br₂
 C₃HF₆Br
 C₃H₂FBr₅
 C₃H₂F₂Br₄
 C₃H₂F₃Br₃
 C₃H₂F₄Br₂
 C₃H₂F₅Br
 C₃H₃FBr₄
 C₃H₃F₂Br₃
 C₃H₃F₃Br₂
 C₃H₃F₄Br
 C₃H₄FBr₃
 C₃H₄F₂Br₂
 C₃H₄F₃Br
 C₃H₅FBr₂
 C₃H₅F₂Br
 C₃H₆FBr

(È approvata).

Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo: « Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ROSA FILIPPINI. Annuncio il voto favorevole del gruppo socialista sul disegno di legge al nostro esame.

GIROLAMO TRIPODI. Annuncio il voto favorevole del gruppo di rifonda-

zione comunista. Riteniamo infatti che questa legge rappresenti un passo avanti rispetto alle attese ed alle battaglie ambientaliste che si sono svolte negli ultimi anni, anche se pensiamo che presenti alcuni limiti, perché si riduce, fatta salva l'istituzione del comitato scientifico e del consorzio obbligatorio, al recepimento delle direttive comunitarie e quindi non affronta i problemi nel loro complesso.

A mio avviso le sostanze lesive dell'ozono non si limitano soltanto a quelle indicate nelle tabelle, ma vi sono altre sostanze che vengono immesse nell'atmosfera e che contribuiscono ad aggravare il buco nell'ozono. Mi riferisco per esempio all'immissione di elementi gassosi, derivanti per esempio dall'utilizzazione di carbonfossili o di altro tipo di carburanti che producono ossido di carbonio e anidride solforosa, cioè sostanze altamente inquinanti.

Mi auguro che la legge che stiamo per approvare sia soltanto l'elemento di avvio di un piano capace di scongiurare le preoccupanti previsioni che gli scienziati hanno espresso nei confronti del nostro pianeta. È con questo auspicio che ribadisco il mio voto favorevole.

ALFREDO ZAGATTI. Intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole del nostro gruppo. Credo che la discussione abbia consentito di migliorare la formulazione originale; vorrei rendere merito al relatore per lo sforzo e l'impegno profusi nella redazione di questo provvedimento, che mi auguro il Senato possa approvare in tempi rapidi per far sì che il nostro paese davvero si possa collocare su questa frontiera molto avanzata in un ruolo positivo anche nei confronti della comunità internazionale.

UGO MARTINAT. Annuncio l'astensione del mio gruppo su questo provvedimento, che, pur essendo migliorato rispetto alla formulazione originaria, presenta ancora diverse lacune.

AUGUSTO RIZZI. Annuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano, esprimendo la viva raccomandazione che in sede di attuazione, nel rispetto delle esigenze ambientali, si tenga conto anche di quelle evolutive, muovendosi soprattutto nella logica di seguire le indicazioni di livello internazionale; sappiamo benissimo che il problema dell'ozono non si risolve con un intervento limitato all'Italia, ma seguendo almeno a livello europeo le stesse indicazioni.

GIORGIO BRAMBILLA. Annuncio il voto di astensione del gruppo della lega nord, non essendo stato recepito relativamente al comma 5 dell'articolo 3 quanto ripetutamente avevo affermato rispetto alla necessità di aggiungere la parola « produzione ».

Eppure, parecchi ...

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Relatore*. Non sono stati presentati emendamenti in quel senso.

GIORGIO BRAMBILLA. Purtroppo, sono arrivato in ritardo ...

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Relatore*. Mi aspettavo che su questo punto il gruppo della lega nord presentasse emendamenti, cosa che non è avvenuta.

GIORGIO BRAMBILLA. Ha ragione, ho chiesto telefonicamente che venisse evidenziato questo aspetto ...

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Relatore*. Dal momento che per quanto possibile gli emendamenti del gruppo della lega nord sono stati accolti, mi permetterei di insistere per un voto favorevole.

D'altra parte, non avendo visto nel fascicolo contenente i numerosi emendamenti presentati dal suo gruppo quelli concernenti questa materia, ho ritenuto che non si volesse più insistere sul punto.

PRESIDENTE. Ormai non è possibile introdurre ulteriori modificazioni; al massimo, potrà intervenire il Senato.

GIORGIO BRAMBILLA. La questione verrà sollevata al Senato.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Relatore*. Desidero esprimere la mia soddisfazione per il consenso che su questo provvedimento i gruppi hanno manifestato e per il lavoro veramente comune che è stato svolto.

Desidero inoltre rivolgere ancora una volta il mio invito al gruppo della lega nord perché esprima un voto favorevole, alla stessa stregua dell'onorevole Rizzi che ha rinviato alcune questioni alla fase applicativa della legge, in modo da arrivare ad un voto unanime di tutti i gruppi parlamentari.

SAURO TURRONI. Annuncio con soddisfazione il voto favorevole del gruppo dei verdi. Non devo aggiungere altro rispetto a quanto i colleghi hanno già detto.

Desidero solo esprimere l'augurio che per questa legge da noi considerata importante non si verifichi quanto è già accaduto per altri provvedimenti approvati in questa Commissione, come quello sugli appalti. Non vorremmo - desidero che risulti nel resoconto stenografico - si ripettesse con questo provvedimento, cui affidiamo le nostre speranze, quanto si è verificato con quello sui lavori pubblici che è stato « affossato » dai colleghi del Senato.

Colgo dunque l'occasione per invitare tutti i membri della Commissione ad assumere le molteplici iniziative a sostegno di questa legge che le associazioni ambientaliste sviluppano in questo periodo sul territorio nazionale.

ROSA FILIPPINI. Vorrei segnalare che per mia disattenzione non ho obiettato sui termini fissati da un emendamento del relatore all'articolo 8, secondo cui entro due anni dall'approvazione della legge, se non sono stati conclusi accordi di programma, si provvede a costituire il consorzio. Poiché il periodo è piuttosto lungo, vorrei appellarmi al ministro dell'ambiente per accelerare i tempi, in

considerazione del fatto che l'aspetto del recupero, del riciclo e del corretto smaltimento è il problema principale trattato nella legge.

VALDO SPINI, *Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*. Come impegno nostro?

ROSA FILIPPINI. Sì. Il senso della normativa è esattamente questo; altrimenti sarebbe stato sufficiente il regolamento comunitario e ciò comporta un impegno rilevante da parte del Ministero, per cui spero che sia assolto con la giusta sollecitudine.

VALDO SPINI, *Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*. Ringrazio il relatore, onorevole Mattioli, per l'opera veramente appassionata e qualificata dispiiegata per l'approvazione di questa legge. Vorrei anche inviare un saluta alla nostra spedizione in Antartide che dà un contributo scientifico molto importante per lo studio degli effetti del buco dell'ozono ed è testimone dell'impegno italiano a vasto raggio in questo ambito.

Prendo atto della richiesta rivolta dall'onorevole Filippini al Ministero di spiegare la sua ben nota efficienza nell'abbreviare i termini previsti per gli adempimenti stabiliti; poiché siamo conosciuti - credo - per la nostra rapidità ed efficienza, senz'altro corrisponderemo alla richiesta.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, desidero concludere il dibattito su questo importante provvedimento ringraziando in primo luogo il relatore e coloro che hanno elaborato l'articolato che poi è servito come testo base, tutti i componenti la Commissione che sono intervenuti sia nella discussione in sede referente sia nell'esame in sede legislativa con la presentazione di emen-

damenti che hanno ulteriormente puntualizzato la formulazione del progetto di legge.

Spero che questo periodo di fine legislatura - il cui termine è ormai dato per scontato con le prossime elezioni - consenta lo svolgimento di un'attività serena da parte del Parlamento e della Commissione, in modo da poter concludere l'iter di alcuni importanti provvedimenti al nostro esame.

Inizieremo tra breve l'esame di quello sui lavori pubblici; se troveremo identità di vedute e disponibilità da parte del Governo, al pari di quella manifestata in questa occasione, penso che anche in quel caso riusciremo a concludere il nostro lavoro, ponendo con soddisfazione la nostra firma in calce ad una serie di leggi qualificanti.

Il testo unificato sarà immediatamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulle proposte di legge nn. 1094 e 1095, esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Strada ed altri (1094); Rutelli ed altri (1095) in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo : « Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente » (1094-1095):

Presenti	28
Votanti	27

Astenuti	1
Maggioranza	15
Hanno votato sì	27
Hanno votato no ...	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Bargone, Battaglia Augusto, Biasci, Biasutti, Botta, Brambilla, Camoirano Andriollo, Cerutti, D'Acquisto, Del Bue, Filippini, Galli, Lorenzetti Pasquale, Lusetti, Mattioli, Paladini, Pellicanò, Raffaelli, Rizzi, Spini, Tabacci, Tassone, Testa Chicco, Tripodi, Turroni, Vito e Zagatti.

Si è astenuto:

Martinat.

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi: Legge quadro in materia di lavori pubblici (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (672-673-832-1020-1028-1110-1202-1210-1256-1309-1340-1411-1473-1517-1761-1748-1904-1998-2145-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri;

Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi: « Legge quadro in materia di lavori pubblici », già approvato dalla Camera nella seduta del 10 giugno 1993 e modificato dal Senato nella seduta del 21 ottobre 1993.

Come i colleghi ricordano, nella seduta dell'11 novembre scorso è stata aperta la discussione sulle linee generali ed io stesso ho svolto la relazione. Do senz'altro la parola ai colleghi che intendano intervenire.

ANTONIO BARGONE. Cercherò di essere breve perché questo provvedimento è già stato discusso dalla Camera a lungo, anche sulla base di un'indagine che in questo settore è stata svolta circa un anno fa. Pertanto, cercherò di puntualizzare soltanto quelle questioni che hanno differenziato la valutazione del Senato rispetto a quanto inizialmente previsto da questa Camera.

Voglio subito precisare che, a mio giudizio, il Senato non ha affatto stravolto l'impianto della legge: ne ha rispettati i principi ispiratori come ha rispettato gli orientamenti ed i criteri che erano alla base delle valutazioni che avevano portato la nostra Commissione all'approvazione del testo unificato.

Sono particolarmente soddisfatto per il fatto che il Senato abbia rispettato, ad esempio, l'ambito di applicazione della legge, includendo anche settori che in questa Camera erano stati esclusi, e rispetto ai quali si era svolta una discussione anche piuttosto aspra. Ugualmente sono soddisfatto perché ha mantenuto la netta distinzione — già prevista dalla Camera — tra progettazione ed esecuzione. In sostanza — così come previsto nel testo da noi approvato — c'è una restituzione alla pubblica amministrazione del suo ruolo e della sua funzione, nel tentativo di superare quelle anomalie che sono poi diventate stravolgimenti e deterioramenti, quindi una patologia che, per molti versi, ha dato anche luogo al fenomeno di Tangentopoli.

Da questo punto di vista, ritengo dunque che si possa valutare positivamente il lavoro del Senato. Peraltro, bisogna dire che sono stati introdotti alcuni elementi particolarmente importanti, quali la reciprocità della cassa edile e la tutela del lavoratore nei cantieri, che non erano invece stati tenuti presenti nella valutazione della Camera.

Detto questo, mi soffermerò, sempre molto brevemente, sulle perplessità che ha il gruppo del PDS rispetto al testo approvato al Senato.

Credo che la questione più importante sia quella della qualificazione delle imprese. A tale riguardo non si era avuto in questa Camera alcuno scontro, anzi avevamo concordato tutti nel ritenere che l'albo nazionale dei costruttori non avesse svolto un ruolo positivo e che si fossero verificate alcune distorsioni che avevano pregiudicato una vera qualificazione delle imprese, con una selezione che era stata condizionata più da un mercato protetto che dalla capacità aziendale, dalla capacità di innovazione tecnologica, dalla capacità di stare sul mercato reggendo la concorrenza anche di carattere internazionale. Dunque, abbiamo un obiettivo politico, al di là delle regole che andiamo a stabilire, cioè l'obiettivo di dare un contributo all'uscita da questa situazione di crisi con una diversa selezione delle imprese, contribuendo a ristabilire una condizione di concorrenzialità vera all'interno del mercato, con una selezione delle imprese che sia più legata ai mezzi in proprietà, alla mano d'opera, cioè alla sua capacità strutturale di produzione, che non soltanto alla capacità economico-finanziaria. Questo infatti ha prodotto uno degli elementi più distorsivi del mercato, quello delle « scatole vuote », cioè di imprese forti soltanto di risorse finanziarie, ma non di capacità di carattere aziendale e produttivo.

Partendo da questa valutazione, che è stata comune (nel senso che ha visto sulle medesime posizioni, senza alcuna divergenza, il nostro gruppo, il Parlamento ed il ministro), si è sviluppata una discussione sul percorso da seguire per raggiun-

gere l'obiettivo indicato; ricordo che alla Camera avevamo stabilito di lasciare un certo periodo di tempo di vigenza dell'albo nazionale dei costruttori, per poi passare ad una selezione delle imprese di tipo europeo, con una certificazione di qualità delle stesse di genere diverso da quella garantita dall'albo, con un ente di accreditamento e società di accertamento della qualità, esattamente come viene suggerito dai gruppi di lavoro della CEE e come risulta da indicazioni emerse in sede comunitaria ed ormai formalizzate.

Avevamo anche osservato (ed in questo senso ci eravamo posti rispetto all'articolo) che i quattro anni di vigenza dell'albo avrebbero dovuto consentire anche una sanatoria dell'albo stesso, nel senso che esso sarebbe stato « ripulito » da quelle imprese non in possesso delle caratteristiche necessarie per stare sul mercato; avevamo, altresì, indicato criteri diversi per la permanenza e l'iscrizione all'albo, collegandoli più direttamente ai mezzi in proprietà ed alla manodopera.

Il Senato ha modificato questo meccanismo, cosa che suscita in me molte perplessità perché per il passaggio dalla vigenza dell'albo all'entrata in vigore a regime del nuovo sistema di qualificazione delle imprese è previsto un periodo di due anni che, a mio giudizio, introduce elementi di precarietà e di incertezza che possono risultare pericolosi, nel senso che possono creare una situazione di confusione che difficilmente potrebbe successivamente essere riassorbita dal mercato. Per tali ragioni ritengo opportuno ripristinare il testo varato dalla Camera, confrontandoci sul modo migliore per formularlo. Naturalmente, non rivendico mai al testo approvato da questo ramo del Parlamento il valore di Vangelo, perché ciò significherebbe porre un'ipoteca sulla discussione, cosa che non si deve fare, anche perché vi è la necessità - lo dico con molta forza e convinzione - che questa legge venga approvata al più presto, perché è opportuno dare nuove regole in questo momento al settore dei lavori pubblici e poi perché l'approvazione della stessa costituirebbe di certo

un impulso per un settore che invece in questo momento soffre una crisi acutissima.

Per quanto riguarda la misure interdittive, forse il Senato, modificando il testo della Camera, si è mosso nella direzione giusta, nel senso che era necessario affrontare in qualche modo il problema, anche se rimango dubbioso sul fatto che lo si debba affrontare in questa sede. In ogni caso, giudico necessario correggere questa impostazione perché il testo, così come è formulato, danneggia le piccole e medie imprese, in quanto la sostituzione del rappresentante legale è estremamente facile per le grandi imprese, mentre risulta molto più difficile per le piccole e medie, nelle quali quasi sempre il rappresentante legale coincide con l'imprenditore. Tale disparità può dunque provocare conseguenze diverse a seconda che la sostituzione tocchi la piccola o la grande impresa, cosa che non dobbiamo consentire se vogliamo tener presenti ragioni di equità e valutazioni di giustizia.

Ritengo, pertanto, necessario introdurre talune disposizioni in forza delle quali le sanzioni siano automaticamente legate alla pena alla quale l'impresa viene condannata (ricordo che, a differenza di quanto prevede la vigente formulazione degli articoli 20 e 21 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962, stiamo parlando non di provvedimenti istruttori, ma di sentenze di primo, di secondo e di terzo grado). Anche a questo proposito bisognerà ragionare sul modo in cui collegare questa norma alla situazione attuale ed alla presenza nella legislazione che disciplina la materia degli articoli 20 e 21.

Quanto alle società di ingegneria, vorrei svolgere in questa sede alcune considerazioni di carattere generale, riservandomi di farne di più puntuali nel corso dell'esame dell'articolato. Le disposizioni introdotte dal Senato, a mio avviso, rappresentano un atto di incoerenza rispetto alla filosofia del testo: con questa riforma, infatti, vorremmo invertire la tendenza e dare avvio ad un processo diverso anche dal punto di vista cultu-

rale; intendo dire che vorremmo favorire la presenza sul mercato di imprese che svolgono attività di costruzione ed agevolare quanto più possibile il ruolo di progettazione della pubblica amministrazione. In ultima analisi, ci prefiggiamo lo scopo di scoraggiare - almeno così la penso io - la presenza sul mercato di imprese che fanno tutto, com'è accaduto fino ad oggi, in questo agevolate dalla concessione che, secondo un giudizio unanime e che richiamo solo perché funzionale al mio ragionamento, ha costituito un vero e proprio appalto della funzione della pubblica amministrazione, la quale si è espropriata di tutti i suoi poteri e facoltà concedendoli ai privati. Questo ha creato una situazione di fatto distorsiva, fino ai limiti del codice penale - e forse anche oltre quei limiti -; nello stesso tempo, però, ha creato anche un *humus* culturale che resiste e che, invece, a mio giudizio va superato.

Ecco il motivo per il quale non condivido la soluzione data dal Senato alla questione delle società di ingegneria: infatti, l'obiezione, che certamente verrà mossa, per la quale si pregiudica la possibilità che le società di ingegneria possano occuparsi sia della progettazione sia dell'esecuzione, ad esempio di lavori privati, è un'obiezione che confligge con l'impostazione di fondo; tra l'altro, a mio avviso, essa non è neppure fondata, visto che si può articolare la società in maniera tale da potersi adeguare ad una normativa come questa ed anche a quella che disciplinerà i lavori privati.

In merito all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed all'Osservatorio dei lavori pubblici, penso che da parte del Senato vi sia stato rispetto dell'impostazione generale; rimango perplesso sulla collocazione dell'Osservatorio presso il Ministero dei lavori pubblici: vedremo di trovare una soluzione che possa interpretare al meglio i nostri orientamenti.

Per quanto riguarda la realizzazione dei lavori pubblici, non condivido la reintroduzione del prezzo per la concessione relativa alla costruzione e gestione, in quanto alla Camera avevamo già previsto che, nel caso in cui le tariffe non

fossero state sufficienti a garantire il necessario profitto al concessionario, sarebbe intervenuta la pubblica amministrazione per realizzare un riequilibrio economico-finanziario. Forse è necessario puntualizzare cosa significhi riequilibrio economico-finanziario; in ogni caso, penso che reintrodurre il prezzo sarebbe un errore. Mi risulta assolutamente incomprensibile il motivo per cui sono sparite le incompatibilità a proposito della presenza nell'Osservatorio e nelle commissioni giudicatrici, essendo questo uno dei punti su cui contavamo per conseguire un rigore e una trasparenza maggiori nelle procedure.

Prendo altresì atto che il Senato ha messo in discussione, fino a vanificarla, la norma che limita le stazioni appaltanti, così come prendo atto del malumore diffuso rispetto a questa scelta, la quale è sembrata, anche se non lo era affatto — e per quanto mi riguarda rivendico questa convinzione — penalizzante per le autonomie locali. Devo dire, peraltro, che vi è una contraddizione nella battaglia condotta al Senato, perché, mentre da un lato si è detto che ridurre le stazioni appaltanti, affidando la procedura esecutiva ad un altro ente, significava limitare l'autonomia dei comuni, nonché una espropriazione del loro ruolo, dall'altro, è stato soppresso l'articolo 14 del testo della Camera, il quale, ampliando i poteri del consiglio comunale in materia urbanistica, allargava il potere di autonomia, ed è stato introdotto il potere sostitutivo per la conferenza dei servizi. A me sembra che tali questioni facciano emergere una contraddizione, perché la norma sulla conferenza dei servizi, per esempio, dovremmo valutarla in sé, per i risultati che si intendono conseguire e per le situazioni che si vengono a creare; pertanto, rispetto alle autonomie locali, se valuto tale norma assieme a quella relativa alle stazioni appaltanti e a quella di cui all'articolo 14, a me sembra che vi sia una contraddizione, una specie di schizofrenia nelle decisioni che il Senato ha assunto.

Per quanto riguarda gli enti locali, quindi, ritengo che il verbo « possano » introdotto al posto di « debbono » vada soppresso, perché altrimenti creeremmo le condizioni per mettere in piedi apparati tecnici che sostanzialmente potrebbero poi non servire a nessuno; immagino, infatti, che sarà difficile, tranne qualche rara eccezione, che un ente locale si rivolga all'ente della provincia per le procedure d'appalto.

In merito alla trattativa privata, credo che si debba eliminare la parte relativa all'interferenza tecnica, reintrodotta al Senato (in quanto la considero un elemento pericoloso), nonché quella che attiene alle varianti. A proposito di quest'ultima, mi rendo comunque conto che si tratta di una norma strana, perché si introduce la possibilità della variante, ma si dice che non deve comportare un prolungamento dei lavori, né costi più alti. Si tratta quindi di una specie di variante in « gabbia » che, francamente, non so quanto possa servire. Insisto comunque nel dire che è opportuno toglierla, in quanto avevamo fatto un ragionamento sulle varianti e ne avevamo anche prevista la possibilità per ragioni di forza maggiore o per leggi intervenute successivamente: credo che ciò basti per salvaguardare la pubblica amministrazione, l'appaltatore e la stessa opera da realizzare.

Per quanto riguarda la disciplina del subappalto, è stata soppressa la parte relativa ad attività quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo. Considero incauta questa soppressione, perché avevamo già detto che tali attività rappresentano, soprattutto nel Mezzogiorno, uno degli strumenti più incisivi per far sì che la criminalità organizzata e la mafia possano interferire nella pubblica amministrazione per ciò che riguarda i contratti per le opere pubbliche. Ritengo quindi che vada assolutamente reintrodotta la parte in questione.

Quanto all'entrata in vigore del provvedimento, a mio avviso bisognerà fare un'analisi puntuale dell'ultimo articolo della legge, nonché di quelli relativi alla

delega per il regolamento. Infatti, mentre da un lato si fa riferimento ad alcune norme di questo testo di legge per l'entrata in vigore immediata del medesimo, dall'altro la si differisce invece per altre norme. Anche questa parte deve essere rivista, perché mi lascia molto perplesso. A mio parere, questa norma deve essere riconsiderata valutando, articolo per articolo, quale sia opportuno far entrare in vigore subito e quale successivamente. Da questo punto di vista, quindi, non mi convince il testo del Senato. Mi riservo comunque di valutarlo in modo più puntuale nel momento in cui passeremo all'esame dell'articolato.

GIROLAMO TRIPODI. Avevamo già espresso un giudizio non positivo sul testo approvato dalla Camera, anzi, avevamo votato contro perché ritenevamo che esso non corrispondesse alle attese della gente dopo il terremoto provocato da Tangentopoli, un fenomeno causato proprio dal sistema degli appalti esistente. Tale sistema aveva consentito di realizzare nel nostro paese un regime corrotto che ha coinvolto soprattutto le grandi imprese, il sistema politico, la pubblica amministrazione - questo vogliamo ribadirlo - e anche la criminalità organizzata di alcune zone del Mezzogiorno e di altre parti del paese. Quel regime corrotto ha determinato lo sperpero di una gran parte del denaro pubblico ed ha provocato uno sconvolgimento nell'assetto politico, perché lo scandalo ha travolto soprattutto i partiti di Governo in vicende di natura giudiziaria, le quali hanno avuto ripercussioni anche sul loro ruolo e, in alcuni casi, sull'esistenza stessa dei partiti, tanto che oggi alcuni di essi si trovano di fronte al rischio di scomparire. Eppure, in certi casi si tratta di partiti che hanno avuto una lunga storia, la quale, soprattutto per quanto riguarda il partito socialista, ha consentito a quest'ultimo di essere strumento di emancipazione, di rinnovamento e di riscatto per i lavoratori. Ma il partito socialista era soprattutto portatore di valori, di cultura, così come lo erano i principi che stavano alla base di un

partito popolare, quale la democrazia cristiana, che, anche se era un partito interclassista, era mosso dal principio della solidarietà.

Purtroppo, nel nuovo testo approvato dal Senato dobbiamo registrare alcune contraddizioni e, per certi aspetti, anche alcune rivincite del Governo, almeno per quanto riguarda la riqualificazione e l'albo delle imprese. Constatiamo che se da un lato vengono accolte alcune modifiche che avevamo sostenuto (mi riferisco all'esproprio del potere delle autonomie locali e ai rapporti all'interno del cantiere che dovevano essere determinati per garantire i piani occupazionali), dall'altro, sono state introdotte modifiche che aggravano il testo licenziato dalla Camera, a proposito del quale ho già detto che per noi non corrispondeva ai mutamenti che le vicende del paese rendevano necessari.

Quel testo aveva cercato, sbagliando, di operare una mediazione e adesso ci troviamo di fronte ad un rigurgito di forze che tentano di difendere quello che è stato l'elemento negativo che ha determinato la tempesta che sta scuotendo la nostra Repubblica.

Dobbiamo sottolineare che è sconcertante che da parte del Governo e della maggioranza che ha approvato questo testo non ci sia stata una attenta riflessione sul fatto che per tali questioni si dovesse voltare pagina, che occorresse cancellare dalla legislazione vigente tutte le disposizioni atte a consentire che si realizzasse quella degenerazione da noi registrata, che giorno per giorno emerge e mette sotto accusa l'assetto che si è determinato.

Questo è un fatto grave, perché di fronte alla pressante richiesta di moralizzazione che viene dal paese c'è ancora molta protervia nella difesa di vecchie norme, come quelle che prevedono la trattativa privata, la perizia di variante (che viene mantenuta) o il subappalto (che per alcuni aspetti è addirittura peggiorato). Non so come si possa giustificare che proprio questi, che sono stati gli elementi devastanti, vengono mantenuti, anzi camuffati.

Anche lei, presidente, nella sua relazione ha mosso alcuni rilievi, ha esposto alcune riserve e ha evidenziato alcune contraddizioni, anche se ha poi affacciato l'ipotesi di contatti con i membri dell'omologa Commissione del Senato per giungere ad un testo concordato. Peraltro, non solo lei ha detto che non tutto va bene, perché anche il collega Bargone ha affermato che, pur salvaguardando l'impalcatura, alcune cose vanno corrette. A mio avviso, invece, non deve rimanere neanche l'impalcatura, dal momento che sono stati operati veri e propri stravolgimenti.

Il primo stravolgimento riguarda l'esclusione da questa normativa dei servizi, soprattutto pubblici, da appaltare. Su questa materia si lascia un'ampia libertà; eppure, se facciamo un calcolo delle spese che vengono annualmente sostenute per questi servizi pubblici, ci rendiamo conto che esse ammontano a diversi miliardi. Ecco perché non comprendiamo la ragione per cui il Senato ha escluso questo aspetto; al riguardo sono peraltro d'accordo con il collega Bargone, il quale sosteneva che per questa via la criminalità organizzata si inserisce negli enti locali, nelle USL e nella pubblica amministrazione, dove impone le sue scelte e ottiene importanti risultati.

Non so se a questa grave decisione si sia arrivati con il sostegno del Governo, né chi abbia assunto l'iniziativa di stralciare questa parte che assume grande rilievo sotto il profilo della trasparenza e che costituiva uno dei pochi risultati positivi che si erano conseguiti nel testo che era stato trasmesso dalla Camera al Senato.

Ci sono poi le norme concernenti il problema della qualificazione delle imprese. Ricordo che in proposito avevamo assistito allo scontro tra due concezioni: quella di chi sosteneva, appoggiato dal Governo, l'impresa forte sul piano finanziario e quella di chi ipotizzava il mantenimento dell'attuale assetto articolato fra imprese grandi e imprese piccole e medie. È evidente che se dovesse prevalere la prima concezione decine di migliaia di imprese

verrebbero cancellate, o quanto meno emarginate, perché sul piano della concorrenza tra i forti le piccole imprese non possono competere e quindi saranno le vittime di questo congegno che tende a dare forza a chi è forte e ad indebolire ulteriormente chi è debole. Avevamo paventato questo rischio, che adesso è diventato realtà dopo le modificazioni introdotte al Senato.

Altra questione sulla quale il ministro al Senato ha conseguito risultati molto più importanti di quelli che aveva ottenuto alla Camera è l'anticipazione al 1996 delle norme relative all'albo nazionale dei costruttori, che erano previste a decorrere dal 1998, dando peraltro alle imprese più forti la possibilità di alterare attraverso l'autocertificazione il regime di libera concorrenza che dovrebbe regolare l'aggiudicazione degli appalti.

Questo è un punto sul quale penso che non si possa assolutamente mediare.

Del resto mi pare che sia sull'articolo 9 sia sull'articolo 10 lo stesso presidente, che è anche relatore, abbia fatto delle considerazioni in tal senso; mi auguro che egli le mantenga ferme fino alla fine. Ripeto, su alcuni punti è possibile una mediazione, ma su altri assolutamente no. Spero che riusciremo a convincere i nostri colleghi senatori. Naturalmente bisognerà convincere anche il ministro Merloni, che appare alquanto caparbio relativamente a questo aspetto. Caparbieta significa avere la... testa dura! (*Commenti*). La mia vuole essere non un'offesa, ma soltanto una constatazione. Il ministro Merloni, infatti, aveva avanzato (insistendo su di esse) alcune proposte che, non accolte in questa sede, lo sono state al Senato. Ma lì lui era... di casa, una volta, perciò avrà ottenuto qualche favore da parte dei senatori, suoi ex colleghi.

Il recepimento, anche se non totale, della sentenza - a mio avviso molto categorica - della Corte costituzionale nella normativa al nostro esame, rappresenta un aspetto importante.

Un altro aspetto di particolare gravità, nelle modifiche che sono state introdotte, attiene alla riduzione di un potere che era

stato assegnato al consiglio comunale soprattutto in tema di decisioni in materia di piani di recupero. Si tratta infatti di una disposizione normativa che era stata soppressa: il che non può che contribuire a peggiorare la partecipazione delle istituzioni locali alle scelte complessive relativamente all'assetto urbanistico e all'uso del territorio.

In ordine alle cosiddette società di ingegneria, mi pare evidente che se ad esse si dà la possibilità di partecipare anche all'appalto per l'esecuzione dei lavori, ci troveremo dinanzi ad un elemento che viene a vanificare il principio della compatibilità. Secondo il testo approvato in questa sede, infatti, le società di ingegneria possono partecipare agli appalti allorché non sono direttamente interessate; del resto vi sono già altre norme che vietano la possibilità di essere contemporaneamente progettisti ed esecutori. Ebbene, il Senato ha inserito nuovamente tale problema nella norma.

È stata poi soppressa quella condizione, peraltro non completamente soddisfacente, in base alla quale la trattativa privata, per lavori pubblici di importo complessivo superiore a 300 milioni di lire, doveva essere limitata al ripristino delle opere danneggiate da eventuali calamità naturali. Essendo stata soppressa tale condizione dal Senato, la trattativa privata è ora libera. Caro ministro, questo è uno degli aspetti che ci dovrebbero preoccupare di più! In ogni caso, noi non possiamo assolutamente accettare questo orientamento, perché significherebbe tradire le attese. Ho avuto modo di confrontarmi con operatori del settore edilizio, i quali concordano nel contestare la scelta compiuta dal Senato.

Per quanto riguarda poi le varianti in corso d'opera, come ho già avuto modo di dire, la norma introdotta dal Senato è peggiorativa di quella approvata dalla Camera. Con essa infatti si aprono ampi spazi per possibili abusi, venendosi di fatto a stravolgere lo stesso principio di prevedere tempi certi per il completamento dei lavori.

Per quanto riguarda poi la regolamentazione del subappalto, un ulteriore aspetto che è stato modificato dal Senato è quello relativo alla soppressione del nolo, che rappresenta una parte del sistema correlato al problema delle imprese mafiose che, con la giustificazione di fornire i mezzi per la movimentazione di terra o il trasporto, riescono a partecipare alla realizzazione di parte dei lavori.

Un'altra questione concernente i subappalti è quella relativa alla possibilità che l'istituto valga per tutti i tipi di lavoro, mentre il testo da noi approvato prevedeva soltanto il caso di lavori specialistici. Il subappalto è stato quindi totalmente liberalizzato. Vorrei sapere come il Governo ed il ministro pensino di combattere la criminalità organizzata in questo campo, essendo il subappalto lo strumento che più di ogni altro ha consentito alla mafia di controllare gli appalti e di condizionare gli interventi pubblici, non solo nel Mezzogiorno, ma anche in altre aree del paese.

Desidero conclusivamente ribadire che il testo pervenuto dal Senato non ci soddisfa e che pertanto presenteremo emendamenti tendenti a migliorarne il contenuto. Faremo quanto è nelle nostre possibilità non solo per rimuovere alcuni cambiamenti peggiorativi introdotti dall'altro ramo del Parlamento, ma anche per modificare sensibilmente in senso migliorativo le norme riguardanti gli appalti, al fine di garantire un regime di massimo rigore e di assoluta trasparenza nel campo della spesa pubblica. Occorre superare il vecchio regime, che ha consentito i guasti del passato, ed aprire nuovi orizzonti di onestà, pulizia e trasparenza.

UGO MARTINAT. Sarò estremamente sintetico, anche al fine di recuperare il tempo utilizzato dall'onorevole Tripodi.

GIROLAMO TRIPODI. Ti ringrazio per questo...

UGO MARTINAT. È per la legge del compenso!

Il dibattito sviluppatosi sul testo a suo tempo approvato dalla nostra Commissione è stato assai ampio ed ogni forza politica ha espresso le proprie posizioni. Credo quindi che più che una discussione sul tema dei lavori pubblici sia oggi opportuno sviluppare - come io farò - brevi considerazioni su come il testo del provvedimento sia stato stravolto dal Senato.

Non credo che il Senato abbia solo apportato delle modifiche: esso ha stravolto il testo che la Camera aveva licenziato anche con il nostro consenso. L'altro ramo del Parlamento ha infatti apportato modifiche ad una serie vastissima di norme, da quelle relative alle stazioni appaltanti a quelle attinenti all'albo, al sistema degli appalti e dei subappalti, alle società di ingegneria, alla concessione e gestione dei lavori, alla trattativa privata.

Presenteremo numerosi emendamenti migliorativi e tendenti a stravolgere totalmente il testo del Senato. Vedremo se questo ramo del Parlamento accoglierà alcune nostre impostazioni: in caso contrario, la nostra posizione, a suo tempo favorevole al provvedimento, diventerà non solo critica, ma negativa.

Tuttavia, vista l'impostazione inizialmente seguita dalla nostra Commissione, ho ragione di pensare che molti dei nostri emendamenti verranno accolti. Ribadisco però che, se il testo dovesse rimanere quello del Senato, non solo assumeremo una posizione contraria, ma ci riserveremo di condurre una battaglia ostruzionistica per impedire che passi una legge che non riuscirebbe a frenare né a regolare un certo tipo di appalti ed anzi costituirebbe uno strumento ingestibile di disciplina del settore.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Martinat, anche per la sua concisione.

GIUSEPPE BOTTA. Signor presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, desidero affrontare brevemente alcuni profili che ritengo meritevoli di approfondimento, perché penso che risulti sostanzialmente

condivisibile l'impianto complessivo della legge, improntato alla massima trasparenza.

Non può infatti essere trascurata l'importanza della normativa che ci apprestiamo ad approvare e che dovrebbe disciplinare in futuro il settore. Tuttavia, il perseguimento della massima trasparenza impone di valutare adeguatamente che la sua applicazione non si riveli pressoché impossibile rispetto a singole disposizioni.

Ho più volte richiamato l'esigenza di applicare, non la VIA (di cui si dovrà discutere in questa sede), ma la VIO, cioè la valutazione di impatto operativo. Bisogna valutare cosa avverrà in caso di approvazione della legge.

Mi riferisco ad esempio all'obbligatorietà di stipulare contratti di appalto per il risanamento di immobili o, più precisamente, per il restauro di beni culturali a corpo, senza alcuna possibilità di modificare la quantità di lavoro da realizzare, anche nel caso in cui esse risultino necessariamente diverse da quelle previste dal progetto. Si pensi all'ipotesi in cui dietro una parte della parete bianca da demolire si rinvenga uno stupendo affresco.

In ordine a tale norma la VII Commissione ha formulato, il 10 novembre scorso, una serie di osservazioni che mi auguro la nostra Commissione tenga presenti. Appaiono infatti evidenti i rischi concreti sul piano della gestione esecutiva dell'appalto ove si tratti sempre di appalti a corpo.

Un altro profilo da sottolineare concerne l'illogicità di prevedere, in un'ottica di trasparenza, che, nell'ipotesi di consorzio tra artigiani o di consorzio di cooperative, i requisiti debbano essere riferiti in parte al consorzio e in parte alla totalità delle imprese consorziali. In tal modo, con riferimento alle sole fattispecie sottolineate nell'articolo 12, comma 1, lettera b), viene contraddetto un principio base che permea l'intera normativa: quello della massima correlazione tra qualificazione ed esecuzione dei

lavori. In sostanza, chi esegue dovrà essere qualificato per la quota dei lavori da eseguire.

Mi spiego: sembra, stando alla formulazione di questa norma, che il consorzio delle cooperative sia il soggetto cui è richiesta l'iscrizione e sotto il cui ombrello qualunque altro soggetto potrebbe inserirsi. In tal modo si valuta soltanto in base alla quantità ed alle attrezzature, prescindendo dall'iscrizione. Ebbene, caro presidente relatore, ritengo che tale norma vada modificata.

Un altro aspetto fondamentale è quello relativo alla modifica apportata dal Senato alla norma concernente le cessioni di aziende. Appare indispensabile, ove si vogliano favorire le concentrazioni di imprese (che si stanno fra l'altro verificando), che sono presupposto necessario all'evoluzione del settore delle costruzioni in un'ottica industriale, dettare una norma semplice e trasparente, che permetta le cessioni dei contratti in corso in fase di cessioni, conferimenti o concentrazioni di aziende effettuati anche attraverso fusioni.

L'articolo 36 è proprio diretto a consentire il superamento del divieto di cessione del contratto di appalto, nella sola ipotesi in cui esso costituisca un effetto giuridico conseguente ai suddetti atti di concentrazione di aziende.

Peraltro, da un lato, tale norma non chiarisce che devono comunque essere resi noti e verificati i soggetti che partecipano alla società, oltre che cedente, anche e soprattutto cessionaria; e ciò può ottenersi applicando la normativa antimafia sulla trasparenza dei rapporti societari e sul divieto di intestazioni fiduciarie - le quali erano state inserite, dietro mio suggerimento, nella normativa antimafia a fini precisi di trasparenza in merito ai soci partecipanti - in modo da evitare che attraverso il meccanismo delle cessioni di azienda e delle fusioni si aprano spazi all'infiltrazione mafiosa nel settore. Dall'altro lato, occorre fare in modo che la normativa sia immediatamente applicabile per evitare che possano esservi ostacoli alla libera circolazione

delle imprese del settore, soprattutto nell'attuale situazione di crisi complessiva. In questa logica, risulta evidente l'inopportunità del subordinare l'ammissibilità della cessione al parere dell'autorità antimafia ancora da costituire.

Infine, appare privo di significato stabilire che il cessionario, ovvero colui che acquista l'azienda, deve già possedere i requisiti richiesti per il contratto che viene ceduto, posto che, nella prassi, si acquista per ottenere sinergia, o un patrimonio tecnico od altro ancora, ma comunque un qualcosa in più rispetto a ciò che si ha. Non si acquista infatti ciò che già si ha. Se così è, appare evidente che ciò che occorre è semmai controllare che in capo alla nuova società risultino i requisiti richiesti per l'insieme dei contratti ceduti.

Da ultimo, ma non in ordine di importanza, mi domando se sia opportuno, nell'ambito di una nuova normativa che regola il settore delle opere pubbliche, dettare una disposizione - quale quella di cui all'articolo 37 - che viene ad investire il settore delle costruzioni nel suo complesso, incidendo in modo pesante su un ambito (quello della regolamentazione contrattuale del complessivo trattamento dei lavoratori) rientrante nella sfera dell'autonomia collettiva.

Tutte le regolamentazioni dei contributi e delle prestazioni delle casse edili, costituite a norma del contratto collettivo nazionale stipulato, sono strettamente correlate all'intera disciplina collettiva e, quindi, presuppongono l'applicazione, nei rapporti tra imprese e lavoratori, della medesima contrattazione collettiva e della medesima qualità delle prestazioni.

Vi è da domandarsi, quindi, se la legge possa imporre *tout court* - e ancor più se ciò sia opportuno - obblighi tra casse edili derivanti da differenti regolamentazioni collettive che prevedono istituti contrattuali, regole di finanziamento e procedure amministrative differenziate.

Risulta evidente che l'imposizione di regole in via legislativa, quale quella prevista dall'articolo 37, altererebbe il

quadro definito dai contratti collettivi e, di conseguenza, imporrebbe di rivedere la normativa concernente le prestazioni in favore dei lavoratori. Le prestazioni delle casse edili sono infatti finanziate su base mutualistica, con contributi a carico dell'impresa, determinati in relazione alle esigenze finanziarie della gestione ed operanti al meglio solo sui grandi numeri.

Di conseguenza, vi è da domandarsi se non risponda più efficacemente allo scopo regolamentare i rapporti tra casse edili, derivanti da differenti contratti collettivi, con una norma meno stringente. L'obbligo di reciprocità imposto per legge, a prescindere dalle difficoltà di applicazione pratica della normativa, ha infatti il grave limite di assecondare — soprattutto nell'attuale momento di crisi — la corsa alla costituzione di nuove casse autonome concorrenziali solo sul piano dei minori costi per l'impresa, anche a scapito delle effettive prestazioni erogate ai lavoratori.

Come avevo già riferito al ministro, ho avuto modo di constatare che in vari articoli — peraltro di difficile lettura, in quanto spesso ridondanti di parole — vengono richiamati una volta i milioni e i miliardi di lire ed altra volta gli ECU. Personalmente, ritengo sia necessario omogeneizzare il tutto in ECU.

L'articolo 23, riguardante la selezione dei concorrenti, in presenza di appalti superiori a cinque milioni di ECU parla di un minimo di cinque imprese e di un massimo di cinquanta; nel caso in cui fossero di più, l'articolo dispone che si passi al sorteggio: tutti ricorderete che alcuni anni fa questa previsione non otteneva altro che un pollice verso. In ogni caso, il comma 1 dell'articolo 23 stabilisce che il numero dei concorrenti ammessi a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva. Questa previsione introduce una discrezionalità a mio avviso estremamente pericolosa, soprattutto nel momento attuale, perché qualunque giudice potrà sostenere che non sia stato scelto il numero sufficiente di imprese utile ad assicurare una concorrenza effettiva.

L'articolo 26, comma 3, concernente le modalità della revisione prezzi, non fissa i necessari criteri. Ciò significa che dovremmo passare al « prezzo chiuso »: altrimenti si finirà davanti al giudice. Per questa ragione, ritengo che sarà necessario intervenire sulla norma in oggetto.

L'ultimo articolo che suscita in me alcune perplessità è quello recante il numero 28, che si occupa di collaudi in un modo a mio avviso estremamente « pesante » in termini di tempi e procedure. Ciascuno di noi comunque valuterà le diverse questioni e presenterà gli emendamenti correttivi che riterrà più opportuni.

AUGUSTO RIZZI. Signor presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto chiarire che il mio apporto, così come è avvenuto in passato, anche in occasione di questa rilettura del testo della legge in esame avrà come obiettivo principale quello di riuscire a renderla definitivamente operante, prima d'esser costretti a cessare la nostra attività.

GIUSEPPE BOTTA. Questo momento potrebbe essere lontano ed allora la legge non si farebbe mai...

AUGUSTO RIZZI. Siccome ritengo — anzi, auspico — che sia breve la nostra permanenza in questo Parlamento, mi adopererò affinché la legge venga varata.

Personalmente, mi colloco a metà strada tra chi ha sostenuto che la struttura del testo da noi approvato non sia stata modificata e chi, invece, ha affermato sia stata stravolta. Rilevo che il testo non è stato corretto al punto da eliminare istituti o disposizioni particolarmente pregnanti. Mi sembra, però, che dal testo del Senato traspaiano una serie di punti molto qualificanti indicativi di una sensibilità di quel ramo del Parlamento alla tutela di certi specifici interessi maggiore di quella — e posso affermarlo con piena certezza — da noi prestata. Noi abbiamo operato, al di là delle corrette indicazioni ufficialmente fornite

da parte di tutti gli interessati, in piena e totale autonomia di giudizio. Pertanto, se abbiamo sbagliato, la colpa è solo nostra.

A prescindere da queste considerazioni generali e per chiarire meglio le ragioni per le quali ritengo che vi sia stata da parte del Senato un'azione ben precisa mirata a modificare certi aspetti importanti della legge, vorrei soffermarmi su alcune delle principali modifiche introdotte, evitando di entrare nel dettaglio.

Con l'articolo 2, per esempio, là dove si correla l'attività di alcuni soggetti ad una serie di entrate in vigore, o meglio di momenti di applicazione della legge — diversamente da quanto fatto da noi che abbiamo forse scritto una norma semplicistica — si introduce una complicazione notevole: sarebbe stato senz'altro più semplice dire quali sono gli articoli che non si applicano anziché quelli che si applicano.

Al comma 3 dello stesso articolo, nel quale si fa riferimento ai concessionari ed alle società miste, si prescrive che essi sono obbligati ad appaltare prima il 70 e poi il 100 per cento. È stabilito però che i prezzi degli appalti — in sostanza, dei subappalti — saranno determinati, nei confronti delle imprese collegate a questi concessionari, applicando la media dei ribassi per lavori simili affidati negli ultimi sei mesi. Ciò rappresenta la classica dimostrazione di come si usi prevedere un modello di determinazione del prezzo che non è affatto applicabile perché non è chiaro il parametro. Non capisco, infatti, come si possano applicare i prezzi degli ultimi sei mesi: una media è infatti di difficile determinazione. La risposta, dunque, deve essere di altro tipo. Nulla deve impedire a chi acquisisce, concessionario o società miste, di appaltare: deve valere il principio della libera concorrenza. Pertanto, questi signori facciano pure concorrere le imprese loro collegate, purché tutto avvenga in base ad una regolare gara d'appalto; dopo di che il prezzo non è determinato in base alla media, ma al principio della concorrenza.

Tralascio il problema relativo alla collocazione dell'Osservatorio, che non ritengo fondamentale, anche se appariva più logico quanto stabilito da questa Commissione: appare strano che l'Autorità non disponga di tale strumento per conoscere la situazione. Non si tratta però di una questione per la quale rinuncerei a far approvare la legge.

L'articolo 7, concernente la riduzione delle stazioni appaltanti, era stato approvato in questa sede nella logica di rendere omogenea la nostra situazione con quella dei paesi della Comunità europea. In proposito, alcuni gruppi parlamentari avevano manifestato notevole contrarietà e probabilmente hanno trovato al Senato più ascolto di quanto non avessero avuto in questa sede. Si trattava di una battaglia, non della guerra, perciò poteva essere persa. Mi chiedo comunque a cosa serva mantenere tale articolo, dal momento che è prevista soltanto la facoltà da parte dei comuni di consorzarsi; esistono già disposizioni di legge che prevedono queste forme di collaborazione tra enti pubblici e mi sembrerebbe inutile inserire tale principio nell'articolo 7.

Il successivo articolo 8 tratta della conferenza dei servizi e del responsabile del procedimento. La terminologia usata, cioè il riferimento alla struttura esterna, appare molto pericolosa. Non voglio escludere la possibilità di trovare anche all'esterno un responsabile del procedimento, ma vorrei fosse chiaro che in quel momento la persona diventa parte della struttura interna e quindi assume tutte le caratteristiche del responsabile del procedimento interno.

Quanto alla conferenza dei servizi, non credo che la dizione « di norma », adottata al posto del limite di cifra, debba costituire un motivo di battaglia — battaglia che forse altri vorranno fare — mentre per il potere sostitutivo, eventualmente elevando il limite da 50 a 100 milioni di ECU, credo che debba essere previsto uno sbocco presso la conferenza dei servizi al fine di superare eventuali obiezioni e per dare a tale organismo maggiore forza. Conseguentemente, per

lavori di grande rilievo e di importanza nazionale, non mi sembra del tutto da scartare la possibilità di prevedere un intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio.

GIUSEPPE BOTTA. Esiste anche il problema della partecipazione dei privati.

AUGUSTO RIZZI. Non capisco come sia stata inserita la partecipazione dei privati. Considero questa modifica un *lapsus*: nella conferenza dei servizi deve intervenire chi ha diritto di esprimere un parere o un eventuale veto e non credo che esistano privati che possano avere questa titolarità a partecipare.

Sono contrario al testo dell'articolo 9 approvato dal Senato, soprattutto per quanto riguarda l'ipotesi delle tre fasi: una fino al 1996, nella quale resterebbe l'attuale albo nazionale dei costruttori, una fino al 1998, nella quale dovrebbero essere considerati i requisiti cosiddetti quantitativi, ed una dal 1998 in poi, nella quale dovrebbero valere i requisiti qualitativi. Sono contrario perché temo che, una volta varato il requisito quantitativo, quello d'ordine qualitativo sarà dimenticato. Ritengo perciò che il sistema debba entrare in vigore in modo che contestualmente vengano i requisiti quantitativi ed anche quelli qualitativi; del resto, lo stesso titolo dell'articolo parla di qualificazione.

Uno degli obiettivi della legge era quello di varare una politica industriale di settore, politica di cui c'è estremamente bisogno perché il settore è frazionato e le dimensioni medie sono assolutamente al di sotto di quelle europee. Poiché l'apertura del mercato porterà a dover fronteggiare la concorrenza non solo a livello interno, ma anche rispetto ad aziende europee, ritengo assurdo aver eliminato le agevolazioni per i consorzi stabili di imprese, così come trovo assurde - lo ha già rilevato il collega Botta - quelle norme che sottopongono la cessione del contratto, collegata alla fusione o concentrazione, a disposizioni che la renderebbero di scarso interesse e soprat-

tutto rispetto alle quali non si saprebbe quando arriverebbe l'autorizzazione. Pertanto, mentre sono d'accordo sul requisito che il cessionario abbia le caratteristiche previste dalla legge, ritengo contrari all'obiettivo che ci eravamo posti i requisiti di cui alle lettere a) e b). Tali requisiti appaiono infatti inapplicabili ed assurdi perché farebbero venir meno l'interesse alla fusione legato, ad esempio, alla possibilità di iscriversi ad una certa categoria dell'albo.

Quanto alle misure interdittive, desidero essere molto chiaro. Si continua ad affermare che non possono essere coinvolte le aziende in fatti che attengono alle persone, come se queste avessero operato per fatti loro e non per interesse delle aziende. Mi riservo in proposito di presentare un emendamento che propone determinate sanzioni per le aziende e cioè la sospensione dalla possibilità di concorrere ad appalti, graduata a seconda del grado della sentenza. Resta fermo che i problemi delle persone seguono la loro sorte e che nel caso di patteggiamento possono essere previste agevolazioni anche per le imprese, affinché ci sia concordanza tra persona fisica e persona giuridica. Ritengo, infatti, che uno degli obiettivi generali sia quello di sgombrare il campo dai procedimenti penali per arrivare alle condanne, sia pure attraverso il patteggiamento. A proposito dell'articolo 17 abbiamo usato il termine « società di ingegneria » in modo a mio avviso non appropriato, poiché intendevamo riferirci alle società professionali. Propongo pertanto di sostituire tale termine con quello di « società professionali », con questo assorbendo le proposte di legge sul riconoscimento delle società professionali di cui sono relatore; è infatti preferibile ricorrere ad uno strumento che abbia una logica. In sostanza le società di ingegneria, che producono 20 miliardi di fatturato ed in genere sono di grandi dimensioni, sono società di capitali perfettamente riconosciute e già iscritte all'albo. La nostra preoccupazione, anche nell'ottica di promuovere una politica di settore per gli aspetti professionali, era di

rimuovere il divieto a tutt'oggi esistente, che non consente ai professionisti in generale — in effetti il discorso andrebbe esteso a tutti i professionisti e non solo a quelli del settore delle costruzioni — di costituire delle società. Abbiamo tuttavia usato il termine « società di ingegneria » in modo non appropriato ed avremmo dovuto ricorrere a quello di « società professionali ». A queste ultime, che sono società tra professionisti, si deve a mio giudizio applicare il divieto di svolgere attività di produzione di beni; ciò che avevamo correttamente inserito all'articolo 17, comma 8, è senz'altro valido se riferito alle società professionali, perché gli stessi professionisti, pur riconoscendo la validità di un istituto come la società, desiderano che l'attività di queste ultime sia limitata alla produzione di servizi e non anche a quella di beni.

Non credo che sia questa la sede per entrare nei dettagli però, anche se non intendo ripetere quello che è stato già detto, ritengo di dover dire qualcosa sulla trattativa privata e sulle varianti in corso d'opera. Non sono d'accordo con il collega Botta a proposito della questione delle casse edili; personalmente ho avuto l'esperienza dei dipendenti di un'azienda che applicava il contratto degli edili e quindi l'istituto della cassa edile: quando essi sono stati trasferiti nell'ambito di un'altra azienda che applicava un altro tipo di contratto quest'ultima è stata costretta a riconoscere loro quanto avrebbero perso nel passaggio dall'uno all'altro contratto. Non so se la soluzione indicata dal Senato sia corretta, però ritengo che vada senz'altro affrontato il problema delle diversità tra le categorie degli edili (mi sembra infatti assurdo che vi siano edili di categoria A ed edili di categoria B), soprattutto per consentire la mobilità tra gli stessi edili ed altre categorie.

Per quanto riguarda il subappalto, è rimasto immutato il principio da me proposto relativo all'indicazione dei subappaltatori; il numero di questi ultimi è stato portato da 1 a 6 anche se sarebbe stato più logico stabilire da 1 a 3, tuttavia

non credo che sia il caso di fare una battaglia su questo punto.

In ordine al delicato aspetto della rappresentanza sindacale, personalmente concordo sulla necessità di calcolarla sulla base dell'effettivo numero di persone coinvolte nel cantiere; l'unico dubbio che ho è se questa sia la sede opportuna per inserire una norma di questo genere. Voglio quindi precisare che nel merito concordo, ma che, viceversa, sulla forma e sulle modalità non sono totalmente consenziente.

Concludo ricordando un altro esempio delle piccole variazioni che il Senato ha apportato e che potrebbero sfuggire alla nostra attenzione. Sempre all'articolo 9, relativo alla qualificazione, nel testo del Senato si dice che è istituito, tenendo conto della normativa vigente, un sistema di qualificazione per chi esegue lavori pubblici, mentre il testo da noi approvato riguardava coloro i quali eseguono lavori pubblici in qualità di appaltatori, subappaltatori o concessionari. Mentre gli appaltatori ed i concessionari sono ricompresi nella dizione « chi esegue », mi chiedo se i subappaltatori rientrino o meno in tale categoria: perché inserire un dubbio quando la nostra versione era chiarissima? Se si tratta di un incidente di percorso e non di un fatto voluto lo si può superare; se, viceversa, si voleva sottintendere qualche altra cosa, allora è bene che lo si dica chiaramente.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non credo!

AUGUSTO RIZZI. Signor ministro, non mi riferisco mica a lei! Mi riferivo alla Commissione del Senato.

GIUSEPPE BOTTA. Vorrei il suo giudizio sulla norma relativa all'iscrizione del consorzio stabile e non delle singole imprese.

AUGUSTO RIZZI. È evidente che non dobbiamo assolutamente inserire norme che siano agevolative di alcuni a scapito di altri: tutti devono avere la stessa

legittimazione e non c'è ragione di agevolare nessuno, ammesso che si tratti di un caso.

Non ho certamente esaurito tutte le mie osservazioni, ma non ritengo che sia il caso di farlo adesso, poiché avremo occasione di intervenire in sede di esame degli articoli.

SAURO TURRONI. Cercherò di essere breve perché molte cose sono state già dette dai colleghi Rizzi e Bargone. Senza dubbio il testo al nostro esame risulta peggiorato ed è trasparente la provenienza delle modifiche apportate: la *lobby* del cemento ha lavorato bene ed ha trovato grandi spazi al Senato. Sono d'accordo sulla necessità di pervenire all'approvazione di questa legge cercando di individuare i punti in cui debba essere modificata perché, così com'è, non è sufficiente a garantire la trasparenza e la correttezza nelle gare d'appalto per l'affidamento dei lavori pubblici.

Ebbene, queste modifiche dobbiamo concordarle e discuterle con i nostri colleghi del Senato. Condivido la necessità di limitarle al massimo, però, proprio per lo spirito che ha animato questa Commissione, ritengo che dovremo assumere con il più ampio consenso tutte le modifiche che si rendessero opportune, rivendicandole con decisione nei confronti dei colleghi del Senato. È questa la questione centrale sulla quale concordo con i colleghi; tuttavia vorrei che la Commissione, nell'incontro che vi sarà giovedì prossimo con i componenti l'omologa Commissione del Senato, si dimostrasse abbastanza decisa.

Desidero aggiungere alcune osservazioni in riferimento alla questione dell'Autorità e dell'Osservatorio: mi pare che siano state eliminate le norme che escludono le incompatibilità che avevamo introdotto - e questo, a mio avviso, è pericoloso -, ma soprattutto mi sembra che la funzione di servizio - e questo è inaccettabile - che veniva svolta dall'Osservatorio dei lavori pubblici sia ritornata nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici invece di essere posta alle strette

dipendenze dell'Autorità, con la conseguenza di indebolirla ancora di più e di renderla meno efficace. A questo proposito credo che dovremo dare un dispiacere al ministro, che ha lavorato con grande alacrità perché si arrivasse ad una soluzione di questo tipo, riportando l'Osservatorio nell'originaria collocazione da noi immaginata.

La riduzione delle stazioni appaltanti risultava, dall'indagine conoscitiva svolta nell'ambito dell'attività preparatoria precedente l'esame di questo provvedimento, come uno dei punti forti, considerato da tutte le parti come necessario.

La modifica introdotta dal Senato, che esclude per i comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti l'obbligo di ricorrere agli uffici tecnici delle province, si muove nella direzione contraria. A questo punto, l'articolo 7 nell'attuale configurazione diventa del tutto inutile e pleonastico, visto che già la legge n. 142 del 1990 prevede tale facoltà.

A mio avviso, invece, questa strada deve essere perseguita con grande rigore. Non solo: se fossimo capaci dovremmo prevedere l'obbligo di accorpate altre funzioni di stazioni appaltanti presenti all'interno non solo dei comuni, ma anche di altri organi dello Stato e delle aziende per le quali valgono gli obblighi previsti da questa legge.

L'articolo 8 prevede - come evidenziava il collega Rizzi - un aspetto a mio avviso assolutamente inaccettabile, ossia che l'amministrazione affidi all'esterno compiti che le sono propri, individuando il responsabile del procedimento in una figura ad essa non appartenente. Visto che il procedimento è della pubblica amministrazione, il responsabile non può essere altri che un soggetto appartenente alla stessa; altrimenti, secondo quanto è già previsto dai contratti del pubblico impiego negli enti locali e nelle regioni, si può pensare di nominare con funzioni di dirigenza per un periodo di tre o cinque anni (non ricordo bene) persone che ricoprano un ruolo particolare nell'ambito della pubblica amministrazione. In questo caso avremmo un funzionario con

un trattamento economico di diritto privato, ma comunque collocato all'interno della stessa.

La previsione contenuta all'articolo 8 di fatto smantella un altro pezzetto della pubblica amministrazione, che con questa legge - lo abbiamo sempre detto - avremmo voluto rafforzare nelle funzioni di controllo rispetto a quanto accade nei lavori pubblici.

Relativamente alla conferenza dei servizi, non sono d'accordo sul fatto che essa debba diventare un obbligo, perché in questo modo si lede l'autonomia dei comuni e ci si muove in controtendenza rispetto alla norma invocata a proposito dell'eliminazione dell'obbligo, per i comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, di ricorrere agli uffici delle province. In questo caso si sottrae all'amministrazione il diritto-dovere di concedere le autorizzazioni, sostituendola con una conferenza dei servizi che di fatto modificherebbe le competenze e le prerogative soprattutto delle amministrazioni locali.

Ciò non è accettabile, anche per quello che tale conferenza sottintende, ossia la partecipazione dei soggetti privati. Non si tratta - come afferma il collega Rizzi - di una « svista », ma di un disegno a mio avviso criminale, che appare puntualmente in tutti i provvedimenti che vengono propinati dal Governo.

GIUSEPPE BOTTA. Non l'ha propinata il Governo!

SAURO TURRONI. In questo caso sarà stato probabilmente qualche aspirante al Governo, ma ogni volta ritroviamo questo disegno. Certo, ci sono anche gli interpreti, gli esecuti dei desideri del Governo; forse - non lo so, lo dice il collega Botta - in questo caso l'indicazione proviene dal PDS, ma comunque gli altri gruppi l'hanno votata.

Considerato che la conferenza dei servizi purtroppo costituisce la fase terminale del processo autorizzativo e sostituisce l'autorizzazione, la partecipazione del soggetto privato non è accettabile.

Allo stesso modo l'attivazione della conferenza non può spettare a soggetti diversi dall'amministrazione precedente. Si modifica in tal modo profondamente la legge n. 241 del 1990, indebolendone, senza comprendere quello che stiamo combinando, l'impostazione generale.

Vengono modificati il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ed altri provvedimenti perché la conferenza dei servizi dà luogo ad altre intese. Così facendo viene indebolito un sistema equilibrato di rapporti tra i poteri locali, sovrani sul loro territorio, ed altri soggetti che debbono occuparsi della verifica della conformità delle opere previste alle prescrizioni urbanistiche.

Si modifica completamente il sistema delle competenze, il ruolo delle amministrazioni, incidendo pesantemente sugli atti che sono prerogative degli enti locali e sulle norme che regolano il procedimento amministrativo. Quando si fa questo bisogna agire con un minimo di raziocinio, non cercando a tutti i costi di abbreviare le procedure; tutte le volte che si è fatto, ci si è trovati di fronte al disastro.

Il collega Rizzi ha già sottolineato la questione attinente all'articolo 9, con riferimento agli appaltatori, subappaltatori e concessionari, ma sarebbero da considerare molte altre questioni.

Per quanto riguarda la qualificazione delle imprese concordo con il collega Bargone: avevamo studiato un sistema equilibrato per verificare tale aspetto. Mi preoccupavo per il fatto che fosse troppo oneroso soprattutto per le imprese di piccole dimensioni, ma al di là di questo esso teneva conto dei tempi e della realtà, soprattutto consentiva di passare da un sistema ad un altro in modo lineare, ben articolato, senza introdurre meccanismi che consentissero ai « birichini » di mettere in atto operazioni poco chiare.

Tutto questo viene meno, la norma è stata scardinata e così com'è non è accettabile, per cui riteniamo di dovere porre con forza tale questione ai colleghi del Senato.

Le misure interdittive, presidente, mi paiono risibili; la sospensione per due o per quattro mesi è assolutamente ridicola, tanto varrebbe non prevederla. Ho ascoltato con interesse le osservazioni dell'onorevole Rizzi e a questo proposito credo che vadano penalizzate anche le imprese le quali hanno utilizzato sistemi illeciti per acquisire lavori a discapito delle altre e di altri lavoratori. Noi questo non possiamo dimenticarlo, perché c'è chi ha scelto i sistemi disonesti, ma c'è anche chi ha deciso di non far ricorso a sistemi disonesti e noi dobbiamo premiarlo o, quanto meno, non penalizzarlo.

Già altri colleghi hanno parlato dei consorzi stabili di imprese. Qui è compreso tutto, quindi anche ciò che non è stabile, cioè proprio quello che noi avevamo cercato di eliminare. Le associazioni temporanee, che sono state reintrodotti in questo modo nel provvedimento, probabilmente dovrebbero essere ricondotte ad un ragionamento molto più corretto.

Per non annoiare eccessivamente i colleghi, passo direttamente a parlare della competenza dei consigli. A mio avviso avevano introdotto al riguardo una norma di chiarezza e chiedo che essa venga ripristinata. Per la verità, tale questione era connessa ad un altro emendamento, che non era stato accolto — mi pare per uno o due voti solamente — e che chiariva quanto, purtroppo, accade in alcune amministrazioni, dove molto spesso si tenta di far passare la questione degli appalti di opere pubbliche come di competenza esclusiva della giunta.

Per quanto riguarda le società di ingegneria, non si esclude la possibilità che queste possano da una parte fare progettazione, dall'altra produrre beni. Noi eravamo arrivati alla convinzione che dovesse essere esclusa dalle gare la partecipazione di soggetti che facessero l'una e l'altra cosa ed io manterrei tale distinzione, pur con i correttivi che possono essere ricercati nella chiarezza (come diceva il collega Rizzi), ma sicuramente non mantenendo il testo così come trasmessoci dal Senato.

Passo dunque all'articolo 18, relativo agli incentivi per la progettazione. Come certamente sapete, si tratta di un terreno sul quale io precedentemente ho molto insistito; se il testo dovesse rimanere quello trasmessoci dal Senato, vorrebbe dire che questi incentivi non li daremmo mai. Infatti, se lasciamo un tema come questo alla contrattazione decentrata — quando in questa sede tutti diranno che il ragioniere o il capo contabile o chiunque altro è nelle stesse condizioni di chi deve fare la progettazione, la direzione dei lavori ed i collaudi — ci troveremo di fronte al fatto che questa norma non verrà applicata. È per questo che pur riconoscendo alla contrattazione decentrata il compito di stabilire quali debbano essere le ripartizioni di questi incentivi, non possiamo però riservare ad essa la fissazione degli incentivi e del loro ammontare, perché questo vorrebbe dire annullare un istituto che, invece, è assolutamente necessario se vogliamo qualificare di nuovo i tecnici all'interno della pubblica amministrazione.

A proposito dell'attuale articolo 19, devo dire soltanto che l'introduzione di un prezzo non ci trova assolutamente d'accordo. Su questo ci eravamo battuti durante il primo esame del provvedimento da parte di questa Commissione e torneremo a batterci in questa occasione.

Mi piace molto, invece, il comma 3 introdotto dal Senato. Mi sembra che sia di grande chiarezza una norma che stabilisce che « le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato concessioni per l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici ». Condivido totalmente e sottoscrivo questo comma.

Altre considerazioni desidero fare a proposito della trattativa privata. È giusto ritenere che, se venisse meno l'argine del Po, probabilmente il costo risulterebbe maggiore rispetto ai 5 milioni di ECU che avevamo indicati nel testo da noi trasmesso al Senato: io mi sono sempre pronunciato in questo senso, però mi rendo anche conto che se non fissiamo

un limite, in un momento come questo possiamo essere accusati - e accusati alla grande - di aver aperto la trattativa privata a tutti i tipi di opere. Per questo motivo sono disposto a rivedere la mia opinione e quindi a sostenere che per la trattativa privata debba essere fissato un limite, anche se la ragione tecnica vorrebbe il contrario. Ci troviamo infatti, in questo momento, a dover affrontare problemi che potremmo definire un po' al di sopra delle righe e la nostra attuale condizione politica non consente di ragionare esclusivamente in termini di pura applicazione di rigorose norme di natura tecnica.

L'attuale articolo 25 si occupa, poi, delle varianti in corso d'opera. Fissare che sono ammesse varianti in corso d'opera per esigenze di miglioramento dell'opera purché non comportino aumento della spesa è, a mio giudizio, inaccettabile, perché si possono apportare varianti in corso d'opera che non facciano aumentare la spesa, ma facciano guadagnare moltissimo all'impresa che le realizza. Questa è una cosa che noi non possiamo accettare, soprattutto perché abbiamo sempre detto che si devono attribuire gli appalti in base a progetti esecutivi; non possiamo quindi accettare la norma introdotta dal Senato perché l'impresa, partecipando alla gara, si è impegnata nei confronti di quel progetto e se avesse avuto qualcosa da dire avrebbe dovuto farlo in quella sede. Questa, dunque, è una furberia - mi si scusi il termine - e dobbiamo assolutamente cancellarla. Si possono infatti usare materiali più scadenti, si possono fare realizzazioni semplificate, si può quindi, mantenendo di pochissimo il prezzo inferiore, lucrare somme ingenti.

Dall'articolo 27 è stata cancellata dal Senato la disposizione secondo cui la direzione dei lavori rientra tra i compiti di istituto della pubblica amministrazione. Tale disposizione garantiva che la direzione dei lavori svolta all'interno della pubblica amministrazione non fosse retribuita, riflettiamo dunque su questa eliminazione. Mi è giunta ieri notizia di

collaudi fatti da parte di dirigenti di una regione su lavori della medesima regione e per i quali quei dirigenti intascano parecchi miliardi.

AUGUSTO RIZZI. Legittimamente, ufficialmente.

SAURO TURRONI. Sì, legittimamente. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente evitare, anche perché le norme delle leggi post-unitarie che stabilivano collaudi e direzioni dei lavori prevedevano che questi dovessero essere svolti dai funzionari pubblici all'interno dei compiti di istituto, quindi gratuitamente. Non vedo per quale ragione un ingegnere della pubblica amministrazione, che fa la progettazione, la direzione dei lavori ed i collaudi debba per questo motivo essere pagato di più, visto che si tratta di un suo compito. Certo, deve avere una retribuzione adeguata ai rischi che corre, ma non deve ottenere dei vantaggi. Tra l'altro, la distribuzione dei collaudi e delle direzioni lavori è fatta all'interno di *lobby* che le passano da un gruppo all'altro, per cui, successivamente, i meccanismi di controllo e di verifica si riducono e magari scompaiono perché di fatto c'è un acquisto della benevolenza attraverso meccanismi di passaggio di incarichi da un'amministrazione all'altra.

Ho ancora un'unica annotazione, signor presidente, riguardo alla questione del subappalto di cui all'articolo 35. Mi pare abbastanza negativo il fatto che siano consentiti fino a sei subappaltatori candidati e che non venga stabilito fin dal momento in cui è effettuata la gara a chi di questi venga dato il lavoro e si possa successivamente anche cambiare. Anche su questa norma sarà necessario tornare, in quanto è opportuno che, quando un'impresa partecipa ad una gara, sia definito con la massima precisione quali siano i soggetti che collaborano a quell'opera. Bisogna, quindi, evitare che per ogni categoria di lavori che vengono subappaltati vi siano numerosi soggetti cui far riferimento perché, in questo caso, ci si troverebbe nella situazione di non poter

controllare più niente, cosa che vogliamo evitare. Noi vogliamo che la pubblica amministrazione, quando fa un appalto, sappia con chi ha a che fare e conosca bene tutti i soggetti che entreranno nel cantiere.

Si tratta di una delle questioni centrali anche perché, attraverso essa, sta purtroppo passando di tutto. Sabato scorso ho incontrato i rappresentanti delle imprese artigiane della mia zona, i quali mi hanno fatto presente questa circostanza: la presenza malavitosa in zone come la mia, che sembravano esserne totalmente indenni, è invece molto forte, ramificata e manifesta per intero la propria pericolosità. Ebbene, dobbiamo stare molto attenti perché, attraverso questi meccanismi, passa l'accaparramento del territorio da parte della criminalità organizzata.

È necessario, quindi, varare norme improntate alla massima rigidità; poi, tra qualche anno, presidente, si potrà tornare sull'argomento, ma in questo momento non ci possiamo permettere una simile previsione.

ELIO VITO. Sarò molto breve, condidendo sia le osservazioni svolte dal presidente nella sua relazione sia le considerazioni dei colleghi che sono intervenuti prima di me. Vorrei, comunque, svolgere alcune considerazioni di carattere generale, preliminare, alle quali attribuisco grande importanza. La prima riguarda direttamente la posizione del Governo, oltre che del Parlamento: questo disegno di legge fu presentato contemporaneamente ad un altro, quello relativo alla valutazione dell'impatto ambientale, dal Governo Amato e l'intenzione era quella di pervenire all'approvazione contemporanea dei due provvedimenti, per cui uno fu presentato alla Camera e l'altro al Senato. Abbiamo ascoltato l'illustrazione che ne fecero, oltre al ministro, anche il Presidente Amato e l'allora sottosegretario Fabbri: l'intenzione era quella di far sì che la ripresa dei lavori pubblici corrispondesse all'entrata in vigore della legge quadro sulla valutazione

dell'impatto ambientale. Il presidente ricorderà che era stato presentato un decreto relativo al Mezzogiorno contenente alcune di tali norme, ma queste ultime furono cancellate da quel decreto in attesa - si disse - dell'entrata in vigore della legge quadro. Siamo ora in dirittura d'arrivo per la legge quadro sulle opere pubbliche, mentre non lo siamo affatto per quella sulla valutazione dell'impatto ambientale.

PRESIDENTE. Contiamo di arrivare ad approvare la legge sugli appalti insieme a quella sulla valutazione dell'impatto ambientale, che ci è pervenuta dal Senato e sulla quale è stata già svolta la relazione. Inoltre, intendiamo chiedere di esaminarla in sede legislativa e pertanto contiamo in tempi brevissimi di approvarla.

ELIO VITO. Sì, però bisogna chiedere il trasferimento in sede legislativa e far sì che, per quanto possibile, l'entrata in vigore dei due provvedimenti avvenga contestualmente, anche perché questa è la migliore garanzia rispetto alle norme che stiamo per introdurre.

In secondo luogo e sempre in senso generale, vorrei osservare che diversi colleghi stanno esprimendo critiche alle modifiche introdotte dal Senato e, per quanto in maniera molto più prudente, analoghe critiche erano contenute anche nella relazione del presidente. La mia preoccupazione nasce dal fatto che al Senato il provvedimento è stato votato dagli stessi gruppi che l'hanno votato alla Camera. Allora, se i due testi sono completamente diversi, se i colleghi della Camera sostengono che quello varato dal Senato è un cattivo testo e che non si riconoscono nelle modifiche introdotte, non capisco per quale ragione i medesimi gruppi abbiano prodotto quelle modifiche o comunque abbiano espresso voto favorevole in sede di votazione finale. Dico questo con preoccupazione, perché non vorrei che molte delle posizioni dichiarate non venissero sostenute al momento della presentazione e della votazione degli

emendamenti. Mi dispiace anche che colleghi rappresentanti di gruppi maggiori o che comunque hanno avuto un ruolo importante nell'approvazione di questa legge non siano presenti.

Per quanto riguarda il merito, ho già detto di condividere buona parte delle critiche che sono state mosse all'operato del Senato. Siamo particolarmente attenti ed interessati ad ottenere modifiche su alcuni punti. Innanzitutto siamo preoccupati della limitazione dell'ambito d'applicazione della legge: se deve essere una legge quadro, essa tendenzialmente deve riuscire ad occupare quanto più spazio possibile nel settore dei lavori pubblici. Il Senato, invece, sia rispetto all'applicabilità della legge ai concessionari sia riguardo ai limiti della sua applicabilità ha introdotto modifiche restrittive. Ribadisco che noi saremmo invece interessati a stabilire l'applicabilità più vasta possibile per questa legge, anche per determinare l'efficacia delle norme che approviamo.

Non ripeterò le osservazioni già svolte dai colleghi sulla collocazione dell'Osservatorio dei lavori pubblici presso il Ministero dei lavori pubblici né sulle modifiche introdotte al Senato nel senso di una riduzione delle stazioni appaltanti. Credo che sicuramente la Commissione debba mettere il proprio impegno nell'impostazione della conferenza dei servizi, sia per quanto riguarda la previsione che a tale conferenza possano partecipare anche privati (cosa che, a nostro giudizio, è in evidente contrasto con quanto disposto dalla legge n. 241 del 1990, oltre a realizzare una vera e propria modifica dell'istituto stesso della conferenza dei servizi) sia anche per l'espressione « di norma » che in qualche modo avvicina di più la conferenza dei servizi a quella obbligatorietà prevista nel testo iniziale e naturalmente anche per il fatto che la conferenza, nel testo varato dal Senato, si esprime su progetti definitivi e non più esecutivi, che possono essere presentati anche da soggetti diversi dall'amministrazione precedente.

Sono d'accordo con le critiche mosse dai colleghi in ordine alle modifiche

relative al sistema di qualificazione delle imprese; anch'io ritengo che sarebbe stato più prudente e più ponderato il sistema introdotto dalla Camera. Tuttavia, presidente, ritengo che qualcosa di più vada detto rispetto alla norma, che con una clamorosa evidenza è stata inserita dal Senato, della doppia procedura di abrogazione delle norme relative all'albo: dal primo gennaio 1996 tutte le norme della legge n. 57 del 1962 e dal momento dell'approvazione della presente legge quelle relative alla sospensione ed alla cancellazione delle imprese. Vorrei ricordare che in proposito vi è stato già un decreto sul quale la Camera si è espressa negativamente, sia pure in sede di valutazione dei requisiti costituzionali di necessità e di urgenza.

Si parla tanto di colpo di spugna per i reati di Tangentopoli che non deve essere attuato per i politici: non capisco per quale ragione, e per di più in una forma così clamorosa, debba passare un colpo di spugna per le imprese, come se il problema di Tangentopoli fosse stato solo il problema dei politici e delle tangenti e non anche quello dei privilegi che alcune imprese ne hanno tratto, come vittime o come protagonisti, non importa. Credo sia veramente intollerabile anche questo modo di concepire la legislazione per cui esplicitamente si prevede che con l'entrata in vigore di questa legge quelle norme vengano abrogate prima della legge sull'albo. Noi riteniamo che questo colpo di spugna sulle imprese non debba passare, e che, se deve esservi un provvedimento, questo deve avere carattere complessivo per tutta la vicenda di Tangentopoli: quindi, deve comprendere gli imprenditori, e non solo loro. Sicuramente, però, quello approvato dal Senato è un modo inaccettabile di affrontare il problema e per tale motivo proporremo che l'abrogazione delle norme relative alla sospensione ed alla cancellazione delle imprese dall'albo avvenga contemporaneamente all'abrogazione dell'intera legge sull'albo, non prima. Questo perché le norme con le quali si crede di sostituire le misure interdittive in realtà non

sostituiscono le previsioni della sospensione e della cancellazione e, poiché stiamo istituendo il sistema di certificazione delle imprese e di qualificazione delle stesse non per risolvere i problemi delle imprese che sono state sospese dall'albo, ma per introdurre un nuovo sistema (perché a questo crediamo), è evidente che non ha senso abrogare immediatamente gli articoli 20 e 21 della citata legge n. 57, altrimenti l'immediata abrogazione di essi significherebbe che non siamo interessati al nuovo sistema di qualificazione e di certificazione delle imprese, ma che facciamo ricorso semplicemente ad una scusa per rendere un po' più presentabile l'abrogazione degli articoli 20 e 21 su cui, ripeto, la Camera si è già espressa con un voto contrario. Siamo anche dispiaciuti, ed insistiamo su questo, dell'attribuzione ai consigli comunali delle competenze sui piani particolareggiati, sui piani paesistici e sui piani di recupero. Riteniamo infatti che tale parte sia inerente alla legge, per cui vorremmo che il presidente ci aiutasse a difendere il testo varato dalla Commissione: ripeto, c'è inerenza tra le competenze di cui alla legge n. 142 del 1990 e la legge quadro sui lavori pubblici. Credo, quindi, che possiamo difendere con forza e convinzione il testo approvato dalla Camera e che, forse con un pizzico di superficialità, è stato soppresso dal Senato.

Ritengo anche che occorra, come diceva poc'anzi il collega Turroni, che la Commissione difenda la previsione relativa all'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori come compito di istituto della pubblica amministrazione. Naturalmente, anche in questo caso, il presidente ha fatto notare, con il suo stile garbato, che per quanto riguarda le concessioni e le società di ingegneria, il meccanismo di interpretazione, a volte un po' complesso, delle modifiche e delle norme introdotte dal Senato, fa sì che in pratica non vi siano più limitazioni: rispetto ai concessionari e alle società di ingegneria, dal combinato disposto e da una serie di norme e di modifiche introdotte dal

Senato, sostanzialmente non vi è più alcuna tutela da parte della pubblica amministrazione. Riteniamo, invece, che essa sia particolarmente necessaria.

Il punto qualificante della legge è quello relativo all'istituto della concessione dei lavori pubblici. A nostro giudizio, esso può dare un valore storico a questo provvedimento, per il quale non dico che intendiamo portare avanti una battaglia, perché userei un termine eccessivo, che non corrisponde neanche alle nostre caratteristiche, ma una mobilitazione delle forze culturali nel nostro paese, da un punto di vista non solo giuridico, che crediamo di poter avviare già da domani.

Da anni abbiamo individuato nell'istituto della concessione dei lavori pubblici lo strumento che più di altri, attraverso le modifiche legislative introdotte con decreto e poi completate e perfezionate, ma in negativo, con la legge n. 219 del 1981, si è allontanato, per quanto riguarda il settore, dalle norme originarie della legislazione sulla contabilità generale dello Stato, oltre che dalle procedure di affidamento e di esecuzione di opere pubbliche. Riteniamo che questa legge quadro sui lavori pubblici possa assumere un valore davvero storico se riusciamo a riportare l'istituto della concessione alla sua concezione originaria e corretta: quella per la quale al concessionario non va corrisposto null'altro che il diritto a gestire l'opera. Ciò non è qualcosa di scandaloso o di rivoluzionario, ma semplicemente il concetto corretto, autentico e originario di concessione dei lavori pubblici, quello che differenzia quest'ultima dall'appalto. In questo modo non potrà più verificarsi ciò che è accaduto in precedenza, cioè l'ignobile stortura di concessionari che si vedevano affidare dei lavori ricavando dall'immediato anticipo dei finanziamenti centinaia di miliardi, per cui non avevano alcun interesse a concludere l'opera, in quanto la concessione non era legata alla conclusione dell'opera stessa, né alla gestione da parte del concessionario stesso. Quest'ultimo era interessato soltanto ai congrui anti-

cipi, per cui diveniva puramente una società di intermediazione finanziaria del tutto astratta da quello che, invece, doveva essere il procedimento reale, quello per il quale si sceglieva l'affidamento in concessione, piuttosto che l'appalto.

L'aver introdotto, sia pure con la formula scelta dal Senato, il prezzo come controprestazione, rischia di far perdere questo potenziale valore storico alla legge, al quale noi teniamo moltissimo. Anche in questo caso, la nostra Commissione aveva individuato un meccanismo prudente, che prevedeva non solo la sana dichiarazione di principio secondo la quale la controprestazione a favore del concessionario è unicamente il diritto a gestire l'opera, ma anche la possibilità dell'integrazione, qualora il prezzo o la tariffa fossero controllati per scelta della pubblica amministrazione. Riteniamo che all'interno di quest'ambito sia possibile trovare una soluzione ragionevole, ma dobbiamo fare salvo il principio che la concessione fa acquisire al concessionario unicamente il diritto a gestire l'opera. Credo che se riusciremo a fare ciò avremo davvero compiuto un passo storico non solo dal punto di vista della correttezza delle pratiche amministrative, ma anche da quello del risanamento delle risorse pubbliche.

Sono questi i punti sui quali ci impegneremo maggiormente in Commissione. Abbiamo riconosciuto — e l'abbiamo detto con molta chiarezza, franchezza e lealtà — che le nostre perplessità sulla sede redigente erano malposte. Ora abbiamo detto, semplicemente, che rispetto alla legge sui lavori pubblici vi è una incongruenza con il regolamento della Camera: la legge quadro non rientra tra quei provvedimenti per i quali può essere assegnata la sede legislativa. È vero che il regolamento parla di « urgenza », ma in questo caso, come si evince anche dalla conclusione della sua relazione, signor presidente, l'urgenza nasce da un presupposto che diamo per scontato, cioè la fine anticipata della legislatura.

PRESIDENTE. Non solo!

ELIO VITO. Ho capito, signor presidente, ma non possiamo assegnare dei provvedimenti in legislativa, i quali non hanno un interesse particolare o ridotto...

PRESIDENTE. Oggi, a Roma i rappresentanti dei sindacati gridavano...

ELIO VITO. Ma la ripresa nel settore dell'edilizia non c'entra con questa legge, vorremmo che non c'entrasse.

Sottolineavo quanto sopra solo per franchezza, signor presidente: riteniamo, infatti, che l'assegnazione in sede legislativa di questa legge quadro sui lavori pubblici sia semplicemente in contrasto con il regolamento della Camera. Questo l'abbiamo già fatto osservare, anche se, come al solito, la nostra è stata una posizione minoritaria. Ciò non toglie, comunque, la nostra convinta partecipazione, il nostro sostegno e la nostra disponibilità, all'esame del provvedimento da parte di questa Commissione. Per lealtà, in ogni caso, anche in questa sede dovevamo esprimere la nostra contrarietà, se non altro per il contrasto che ravvisiamo con il regolamento della Camera.

Oltre tutto, abbiamo anche fatto osservare, signor presidente, che l'esaminare in sede legislativa questo provvedimento è anche insidioso per la Commissione, in quanto potrebbe essere chiesto che ad essa sia revocata...

PRESIDENTE. Sì, la sede legislativa può essere revocata, però...

ELIO VITO. Dunque, è molto insidioso...

PRESIDENTE. Ma è una responsabilità che non auguro a nessuno di assumere in questo momento.

ELIO VITO. Se un grande gruppo si vedesse soccombente di fronte a qualche emendamento o proposta di modifica, potrebbe agitare lo spauracchio della

revocabilità. E questo significherebbe andare avanti in un modo iperconsociativo che, francamente, non ci auguriamo proprio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Come relatore rinvio eventuali considerazioni in sede di replica al momento in cui avrò preso visione degli emendamenti e, soprattutto, dopo aver incontrato i colleghi del Senato per una valutazione di carattere generale attinente sia ai lavori della nostra Commissione in sede legislativa, sia al comportamento che l'analoga Commissione del Senato intenderà tenere su questo argomento. Continuare in un'azione di palleggiamento tra i due rami del Parlamento a proposito di una legge tanto importante, a me sembrerebbe un atto irresponsabile. Per tale motivo, compiremo ogni sforzo per trovare una soluzione corretta, cercheremo di farla comprendere anche ai colleghi del Senato, che sono espressione degli stessi partiti qui rappresentati, ma che potrebbero avere valutazioni difformi dalle nostre, perché legate a valutazioni di diverso tipo.

Mi auguro che in questo confronto ciascuno possa maturare convinzioni non per dire che ha ragione la Camera o ha torto il Senato, ma per sottolineare, nella valutazione globale di questo testo, che mentre alcune osservazioni del Senato sono migliori di quelle della Camera, per cui vengono assunte, altre potranno trovare soluzioni diverse.

Lascio la parola al ministro Merloni, il quale può intervenire in questa sede o riservarsi di farlo in altro momento.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Ritengo opportuno, signor presidente, svolgere il mio intervento dopo che avrò ascoltato le conclusioni del relatore.

In questa sede, l'unica cosa che vorrei dire è che sono d'accordo con chi ha sottolineato che la legge non è stata stravolta al Senato. Che sia stata modificata in

alcuni punti non vi è dubbio, ma credo che ciò sia avvenuto in piena collaborazione, così come, del resto, è avvenuto alla Camera, e con la dialettica necessaria in una materia così importante.

Voglio anche rilevare che questa è una legge che apporterà senz'altro radicali cambiamenti, una legge i cui effetti già si notano, anche se non è stata ancora approvata, e che tutti vogliamo portare a compimento al più presto.

PRESIDENTE. Comunico che gli emendamenti potranno essere presentati entro le ore 18 di mercoledì 24 novembre prossimo. Mi auguro che entro tale data sia stato espresso il parere da parte di tutte le Commissioni competenti (finora ne abbiamo acquisiti solo due). Ricordo che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, sono ammissibili soltanto emendamenti riferiti alle parti modificate dal Senato o consequenziali alle modifiche apportate.

Aggiungo che nei confronti della Presidenza della Camera mi farò carico di richiedere la deroga all'articolo 119, comma 4, del regolamento, per far sì che durante il periodo di discussione dei documenti di bilancio la Commissione possa continuare a lavorare in sede legislativa, trattandosi di una legge quadro di carattere generale che non comporta impegni di spesa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rizzi e Turroni hanno chiesto di parlare sull'ordine dei lavori.

AUGUSTO RIZZI. Signor presidente, oltre al termine per la presentazione degli emendamenti gradirei avere un'idea del programma.

PRESIDENTE. Domani alle 11 è convocata una riunione dell'ufficio di presidenza durante la quale sarà fissato il programma fino alle festività di Natale. Si cercherà di dare uno spaccato dei lavori della nostra Commissione, compatibilmente con il programma e il calendario dell'Assemblea: mentre prima c'era certezza di tempi e di giornate di lavoro, oggi tutto viene stravolto da mancanze di numero legale, da slittamenti e da ogni sorta di incidenti procedurali.

AUGUSTO RIZZI. Mi riferivo in particolare all'iter della legge quadro in materia di lavori pubblici, con riferimento all'incontro con i membri della analoga Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Quell'incontro presumibilmente si svolgerà giovedì prossimo.

SAURO TURRONI. Desidero sollecitare, signor presidente, una rapida con-

clusione della discussione della proposta di legge n. 2238, trasmessa dal Senato, relativa alla tutela del demanio fluviale.

PRESIDENTE. Assicuro all'onorevole Turroni che investirò l'ufficio di presidenza di tale richiesta.

La seduta termina alle 19,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 17 novembre 1993.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO